Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 13 ottobre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero del commercio con l'estero

Ministero della marina mercantile

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

Ministero della sanità

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

Regione Liguria

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 283 DEL 13 OTTOBRE 1984:

Supplemento n. 1:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Piacenza.

(1888)

Supplemento n. 2:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Ravenna.

(1887)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 ottobre 1984, n. **663.**

Finanziamento del seminario di Venezia sulla cooperazione economica, scientifica e culturale nel Mediterraneo nel quadro della Conferenza sulla sicurezza e cooperazione in Europa (CSCE).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato il finanziamento del seminario di Venezia sulla cooperazione economica, scientifica e culturale del Mediterraneo nel quadro della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa.

Art. 2.

All'onere di lire 1.520 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo numero 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 ottobre 1984

PERTINI

CRAXI — ANDREOTTI — ROMITA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 12 ottobre 1984, n. **664.**

Misure straordinarie per la continuazione di iniziative in corso nel territorio della regione Calabria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale, riferito ad un programma esecutivo per l'anno 1984, concernente i settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale, delle connesse infrastrutture civili, anche ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico, è concesso un ulteriore contributo speciale alla regione Calabria di lire 86.700 milioni in aggiunta a quello di lire 173.300 milioni già autorizzato con decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442.

Il programma di cui al precedente comma deve comunque essere approvato dai competenti organi regionali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il termine di cui all'articolo 53, settimo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, già prorogato con la legge 15 ottobre 1979, n. 490, è prorogato di ulteriori cinque anni, limitatamente all'esproprio degli immobili effettuato per l'esecuzione di lavori del V Centro siderurgico di Gioia Tauro.

Gli immobili suddetti nonché quelli che residuano dalla costruzione del porto e delle altre infrastrutture, ricadenti nell'area di sviluppo industriale di Reggio Calabria, potranno essere utilizzati per la realizzazione di iniziative industriali oltre che per l'attrezzatura della zona.

Art. 3.

In deroga ai divieti previsti dall'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 503, è consentita nelle zone del comprensorio Aspromonte in provincia di Reggio Calabria del parco nazionale della Calabria la realizzazione delle opere concernenti l'acquedotto intersettoriale del Menta così come individuate nei progetti redatti dalla Cassa per il Mezzogiorno e che hanno ottenuto il parere favorevole della delegazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 137 del testo unico delle leggi sull'intervento nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

La gestione delle opere costruite dovrà tenere conto delle necessità idrologiche del parco ed i serbatoi idrici artificiali che risulteranno dalla costruzione delle dighe di sbarramento dei torrenti Menta e Ferraino faranno parte del parco medesimo ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 503. Anche le attività che sui serbatoi si potranno svolgere e non inerenti ai suoi compiti tecnico-funzionali saranno regolate dalle norme della predetta legge n. 503 del 1968.

Art. 4.

All'onere di lire 86.700 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Concessione alla regione Calabria di un contributo speciale per favorirne lo sviluppo socio-economico ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 ottobre 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 ottobre 1984.

Limitazione, per la campagna agrumicola 1984-85, del periodo per l'importazione di frutti di pompelmo.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 26 aprile 1972, concernente la disciplina dell'importazione di fave e favette infestate dal nematode *Ditylenchus dipsaci;*

Viste le direttive del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE, del 18 marzo 1980, n. 80/392/CEE e del 18 marzo 1980, n. 80/393/CEE, concernenti le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la direttiva del Consiglio del 1° gennaio 1981, n. 81/7/CEE che modifica, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica, la direttiva n. 77/93/CEE sopra citata;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e dei prodotti vegetali;

Visti i decreti ministeriali 24 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981 e 8 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 23 marzo 1984, concernenti le modificazioni al decreto ministeriale 11 luglio 1980 sopra citato;

Vista la relazione dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale in ordine alla pericolosità della introduzione in Italia di parassiti nocivi alle coltivazioni agrumicole nazionali;

Ritenuto pericoloso importare frutti di pompelmo nel periodo della raccolta della nostra produzione;

Considerata l'urgenza di prevedere al riguardo adeguate misure di protezione fitosanitaria per la campagna agrumicola 1984-85;

Decreta:

Articolo unico

In deroga all'art. 14, lettera *a*), del decreto ministeriale 11 luglio 1980, l'importazione di pompelmi da tutti i Paesi esteri è sospesa, per la campagna agrumicola 1984-85, a decorrere dal 1° novembre 1984 e fino al 31 gennaio 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(5315)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 ottobre 1984.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso abitazione e altri usi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazione salariale in favore dei portieri e altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani e in particolare l'art. 3 che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento retributivo connesso alle intervenute variazioni del costo della vita;

Visto l'accordo interconfederale in data 23 settembre 1975 in materia di indennità di contingenza e di recupero salariale;

Considerato il protocollo globale d'intesa sul costo del lavoro del 22 gennaio 1983 che stabilisce il nuovo calcolo dell'indennità di contingenza;

Vista la nota n. 17442 del 9 agosto 1984, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e del credito, a norma di detto protocollo, ha subito la variazione di 2 punti a decorrere dal 1° agosto 1984;

Visti i precedenti decreti ministeriali con i quali erano apportati gli aumenti giornalieri in relazione alla variazione degli indici del costo della vita e in particolare l'ultimo del 4 agosto 1984;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° agosto 1984, ai minimi di retribuzione spettante ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza

e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili ad uso abitazione e altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nelle misure fissate da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *Zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

portieri 218,70

addetti alla pulizia 205,22

2ª *Zona* (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania escluso Napoli, Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia escluso Palermo):

portieri 188,00

addetti alla pulizia 176,52

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1984

p. *Il Ministro*: BORRUSO

(5287)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 10 ottobre 1984.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981: « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero ».

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante « Norme concernenti i regolamenti valutari e i rapporti finanziari con l'estero», e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 31 marzo 1983, con il quale è stato sostituito l'art. 28 del richiamato decreto 12 marzo 1981;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 28 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, già sostituito dal decreto ministeriale 8 marzo 1983, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

« Art. 28 - *Valute accreditabili nei conti valutari e modalità di accreditamento; definizione delle valute di conto valutario.* — Nei conti valutari, salvo quanto previsto dall'art. 24, sono accreditabili direttamente le seguenti valute estere: dollaro USA, dollaro canadese, corona norvegese, corona danese, corona svedese, fiorino olandese, franco belga, franco francese, franco svizzero, lira sterlina, marco germanico, scellino austriaco, escudo portoghese, peseta spagnola, yen giapponese, lira irlandese, ECU, marco finlandese e dracma greca:

a) quando non rappresentate da biglietti di Stato o da banconote, in ogni caso;

b) quando rappresentate da biglietti di Stato o da banconote, solo nel caso di biglietti e banconote che, spediti nel Paese di emissione, siano liberamente accreditabili in conti dell'estero presso banche del Paese stesso e convertibili al cambio ufficiale in una delle altre valute sopra elencate.

Le valute sopra considerate direttamente accreditabili nei conti valutari sono denominate valute di conto valutario.

Le valute che non siano direttamente accreditabili nei conti valutari devono essere immediatamente vendute dalle banche abilitate, in conformità alle disposizioni impartite dal residente, su una delle piazze ove le stesse siano negoziabili contro una delle valute di conto valutario per l'accreditamento del ricavo nei conti medesimi ».

Art. 2.

E' abrogato il decreto ministeriale 8 marzo 1983, citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 10 ottobre 1984

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro del tesoro
GORIA

(5314)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 28 settembre 1984.

Modificazione al decreto ministeriale 15 gennaio 1983: « Norme relative alle prove cui devono essere sottoposti gli imballaggi da adibire al trasporto marittimo delle merci pericolose in colli ».

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 18 aprile 1983, con il quale sono state approvate le norme relative alle prove cui devono essere sottoposti gli imballaggi da adibire al trasporto marittimo delle merci pericolose in colli, nonché i relativi allegati tecnici;

Visto il proprio decreto 22 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 luglio 1984, con il quale sono state apportate alcune modifiche alle norme del decreto 15 gennaio 1983, sopra citato;

Considerato che l'art. 5 (Norme transitorie) delle norme relative alle prove sugli imballaggi, di cui sopra, stabilisce che « gli imballaggi previsti nelle singole tabelle allegate alle classi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, che non siano rispondenti alle presenti norme, possono essere impiegati per un periodo di tempo non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali relativi alle singole classi di merci pericolose;

Rammentato che, allo stato, l'unico decreto ministeriale entrato in vigore è quello del 15 gennaio 1983, relativo alla classe 6.1 (materie tossiche) e che, per le merci di tale classe, il termine di diciotto mesi, di cui sopra è cenno, scade con la data del 18 ottobre 1984;

Rammentato che le norme sulle prove degli imballaggi sono state emanate in conformità alla normativa internazionale vigente in materia;

Preso atto che negli ultimi emendamenti intervenuti in tale normativa internazionale è previsto un nuovo e diverso sistema di marcatura degli imballaggi, rispetto a quello attualmente vigente e sono, inoltre, previste altre modifiche che interessano tutta una serie di aspetti tecnici della materia;

Considerato che gli enti preposti all'effettuazione delle prove sugli imballaggi non hanno potuto ancora adeguare completamente le proprie attrezzature allo scopo di effettuare le prove stesse;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, che è necessario procedere ad una revisione generale delle norme di cui al decreto 15 gennaio 1983, sopra richiamato, per adeguare le stesse alla normativa internazionale attualmente vigente in materia di imballaggi:

Decreta:

L'art. 5 (norme transitorie) delle norme relative alle prove cui devono essere sottoposti gli imballaggi da adibire al trasporto marittimo delle merci pericolose in colli, approvate con il decreto ministeriale 15 gennaio 1983, citato nelle premesse, è modificato come segue:

« Gli imballaggi previsti dalle singole tabelle allegate alle classi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, che non siano rispondenti alle presenti norme, possono essere impiegati per un periodo di tempo non superiore a trenta mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali relativi alle singole classi di merci pericolose ».

Roma, addì 28 settembre 1984

p. *Il Ministro*: CERAMI

(5211)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1984, registro n. 30 Difesa, foglio n. 29, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana.

Medaglia d'argento

Comune di Carpi. — Anima della prima zona partigiana in territorio nevralgico della pianura Modenese, con dura lotta di cospirazione di popolo e in operazioni di valorosa e tenace guerriglia, rinnovo nobilmente, nel ricordo di Ciro Menotti, gli ideali risorgimentali di giustizia, indipendenza e libertà. Nel corso di venti mesi, tragici per le sue genti e per i destini della Patria, impegnò ingenti forze dell'invasore, ripetutamente sconfiggendone gli agguerriti reparti e pagando alti tributi di sangue e di sofferenze, di cui — fra le memorie imperiture della Resistenza — il « lager » di Fossoli resta simbolo e monito. — Carpi, 9 settembre 1943-25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1984, registro n. 30 Difesa, foglio n. 31, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana.

Croce

Comune di San Colombano Certenoli (Genova). — Primo fra i comuni liguri, sorgeva l'8 settembre 1943 a difesa della libertà ospitando e proteggendo la Resistenza che si andava organizzando in Val Cichero. Fulgido esempio di stretta collaborazione fra popolazione e partigiani; pagava il suo eroismo con l'incendio della vallata di Cichero il 19 luglio 1944 e con le fucilazioni di Calvari, San Colombano, Gnorecco. — San Colombano Certenoli, 8 settembre 1943-aprile 1945.

(5254)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Sarzana, S. Vendemiano e Arquà Polesine.

Con decreto 2 agosto 1984, n. 460, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno, ex alveo fiume Magra e dei fabbricati sopra insistenti, segnati nel nuovo catasto terreni del comune di Sarzana (La Spezia) al foglio n. 23, mappali 203 (mq 1.080); 205 (mq 620); 441 (mq 30); 443 (mq 10); ed al foglio n. 26, mappale 399 (mq 8.423); di complessivi mq 10.163, ed indicati nelle planimetrie rilasciate il 9 febbraio 1981 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 2 agosto 1984, n. 971, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del torrente Cervada, segnato nel catasto del comune di S. Vendemiano (Treviso), al foglio n. 5, mappale 289, di mq 1.300 ed indicato nella planimetria rilasciata il 23 gennaio 1984 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 2 agosto 1984, n. 972, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in sinistra del fiume Canalbianco segnato nel catasto del comune di Arquà Polesine (Rovigo) al foglio n. 16, mappale 264, di mq 1.768 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 16 settembre 1982, in scala 1:2.000 dall'ufficio tecnico erariale di Rovigo, che fa parte integrante del citato decreto.

(5220)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Rogliano.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1984 n. 14/4930, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Rogliano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.271.400.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di lire 1.365.063.960 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Cook-O-Matik. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Cosenza darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5067)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Roma.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1984, n. 14/4935, al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Roma è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 132.700.060.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 136.733.697.147 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Le Fevre Paola, Carboni Flavio, Di Portanova Enrico, Ortolani Umberto, Laguzzi Maurizio, Rizzoli finanziaria S.r.l., G.Oil S.r.l. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Roma darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5070)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionale calamità degli eventi sismici in atto nel comune di Pozzuoli.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984, n. 1332, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi sismici conseguenti al fenomeno di bradisismo in atto nel territorio del comune di Pozzuoli (Napoli).

La regione Campania, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(5291)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

539° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 19 luglio 1984 alla S.p.a. AGIP, Roma, piazzale E. Mattei n. 1, ed all'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, Roma, via G.B. Martini n. 3, è accordata in contitolarità paritetica la concessione mineraria per fluidi geotermici per scopi energetici denominata « Ferrara » nei comuni di Ferrara e Vigarano Mainarda (Ferrara), per la durata di anni trenta e su una estensione di Ha 3177.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la concessione della miniera di terre da sbianca e bentonite, denominata « Fontanone » in territorio dei comuni di S. Vito Leguzzano e Schio (Vicenza), è intestata dal 10 febbraio 1983 al sig. Parison Antonio residente in Molvena (Vicenza), via Ponticello n. 11.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1984 alla S.p.a. AGIP, Roma, piazzale E. Mattei n. 1, è accordata la concessione mineraria di fluidi geotermici per scopi energetici denominata « Metanopoli » nei comuni di S. Donato Milanese e Peschiera Borromeo (Milano), per la durata di anni trenta e su un'estensione di Ha 119.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 29 marzo 1984, l'area della concessione di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C denominata « Moranda » nel comune di Lozzolo (Vercelli), di cui è titolare la S.p.a. ACDAL - Antiche cave Delmastro a Lozzolo, con sede in Lozzolo (Vercelli), è ampliata da are 49 ad Ha 1,24,68 (ettari uno, are ventiquattro e centiare sessantotto).

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 14 giugno 1984, l'art. 1 del decreto distrettuale 1° settembre 1983, è stato rettificato come segue:

« La concessione mineraria di caolino, argille per porcellana e terraglia forte, e di terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C denominata Riva Bianca III, nel comune di Lozzolo (Vercelli), è rinnovata per la durata di anni venti a favore dei signori Travostino Giuseppe, Primiero, Rizieri e Ada fu Guglielmo e Delmastro Santina vedova Travostino, rappresentati dal primo, residente in Gattinara (Vercelli), corso Vercelli n. 125 ».

(5292)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenchi numeri 7 e 8

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1. — Data: 16 gennaio 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Oristano. — Intestazione: Pais Francesco, nato a Codrongianus il 23 ottobre 1944. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Rendita: 5% - 1935. — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14. — Data: 30 agosto 1982. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Modena. — Intestazione: Sala Maria Teresa, nata a Modena il 24 marzo 1984. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Rendita: B.T.P. 9% - 1/10/1979. — Capitale L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblbicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5089)

MINISTERO DEL TESORO

Situazione al 31 dicembre 1982 della Cassa depositi e prestiti

ATTIVO

1. Numerario in cassa	L.	251.195.791
2. Conti correnti fruttiferi col Tesoro	»	8.251.246.764.865
3. Conto corrente fruttifero col Tesoro per i fondi dei conti corenti postali	»	12.614.384.844.414
4. Conto corrente infruttifero col Tesoro: fondo speciale legge 14 agosto 1972, n. 346	»	108.784.094.766
5. Conto corrente infruttifero col Tesoro per i fondi destinati all'acquisizione e urbanizzazione aree	»	303.296.633.337
6. Conto corrente infruttifero edilizia residenziale - Legge n. 457/1976 - Contributi Stato	»	1.545.792.302.561
7. Saldo conto corrente infruttifero col Tesoro per rimborso pagamenti effettuati dalle Tesorerie provinciali	»	52.047.772.875
8. Saldo c/c infruttifero «Cassa DD. PP.» - Servizio cartelle credito comunale e provinciale, scadenza 1° gennaio 1997	»	55.695.800.000
9. Conto corrente infruttifero: metanizzazione	»	159.328.500.000
10. Conti correnti con le gestioni aventi rendiconto proprio	»	778.554.099.599
11. Titoli — di pertinenza gestione propria	»	2.281.090.947.840
11. Titoli — di pertinenza fondo riserva	»	159.054.584.680
12. Partecipazioni	»	267.312.025.000
13. Prestiti — con fondi propri	»	31.852.340.586.488
13. Prestiti — con fondi dei c/c postali	»	2.373.892.405.069
14. Debitori — rate ammortamento da riscuotere	»	265.019.946.578
14. Debitori — contributi Stato da riscuotere	»	103.580.315.173
14. Debitori — Tesoro per perdite da ripianare	»	—
14. Debitori — vari	»	522.117.059.631
15. Interessi da capitalizzare su somministrazioni mutui	»	—
16. Ratei e risconti attivi	»	112.094.849.897
17. Ordini di riscossione da introitare	»	484.714.257.859
18. Immobili: palazzo sede della Direzione generale	»	1
19. Mobili: quadri ed oggetti d'arte	»	1
TOTALE	L.	62.300.598.986.425
20. Perdita netta d'esercizio	»	—
TOTALE	L.	62.300.598.986.425
21. Partecipazione al capitale di altri enti da versare	»	—
22. Titoli in deposito — presso amministrazione centrale	»	306.252.737.849
22. Titoli in deposito — presso uffici provinciali	»	638.952.332.368
23. Titoli di enti correntisti in gestione	»	51.858.934.500
TOTALE	L.	63.297.662.991.142

PASSIVO

1. Mutui da somministrare — con fondi propri	L.	7.677.277.212.598
1. Mutui da somministrare — con fondi dei c/c postali	»	533.304.387.630
2. Depositi in numerario	»	294.491.450.247
3. Conti correnti con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il servizio dei conti correnti postali	»	15.896.566.513.185
4. Conti correnti con enti vari	»	1.126.080.057.002
5. Conti correnti con la gestione del risparmio postale	»	33.032.293.071.543
6. Contributi e anticipazioni ai comuni per metanizzazione	»	159.328.500.000
7. Conti correnti con le gestioni aventi rendiconto proprio	»	2.560.645.655.153

8. Tesoro per pagamenti Banca d'Italia	L.	—
9. Creditori — per imposte sul reddito	»	6.576.365.688
9. Creditori — Tesoro per utili da versare	»	145.018.196.770
9. Creditori — vari	»	152.852.467.145
10. Mandati inestinti	»	126.301.241.017
TOTALE .	L.	61.710.735.117.978
11. Fondi di riserva ordinari	»	356.607.142.458
12. Utili dell'esercizio da ripartire	»	233.256.725.989
TOTALE .	L.	62.300.598.986.425
13. Enti diversi per partecipazioni da versare	»	—
14. Depositanti in titoli	»	945.205.070.217
15. Enti correntisti per titoli in gestione	»	51.858.934.500
TOTALE .	L.	63.297.662.991.142

Situazione al 31 dicembre 1982 della gestione delle Casse di risparmio postali

ATTIVO

1. Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Conto corrente infruttifero	L.	394.848.052.125
2. Cassa depositi e prestiti - Conto corrente fruttifero	»	32.317.185.820.690
3. Titoli di rendita vigenti per il servizio delle cessioni di rendita ai correntisti del risparmio postale	»	1.948.836
4. Titoli di rendita del fondo di manutenzione	»	1.114.043
5. Ratei attivi	»	74.500
6. Immobili (palazzo sede delle Casse di risparmio postali)	»	5.703.326
7. Mobili	»	1
TOTALE .	L.	32.712.042.713.521
8. Cassa depositi e prestiti - Conto corrente: perdita anno in corso	»	724.019.691.690
TOTALE .	L.	33.436.062.405.211

PASSIVO

1. Depositanti — per dep. a risp. — nomin. — ordinari	L.	6.707.712.375.844
1. Depositanti — per dep. a risp. — nomin. — vincolati	»	111.887.877.167
1. Depositanti — per dep. a risp. — nomin. — di prev.	»	186.181.293
1. Depositanti — per dep. a risp. — al port. — ordinari	»	291.656.691.207
1. Depositanti — per dep. a risp. — al port. — vincolati	»	2.843.055.271
1. Depositanti — per depositi giudiziari	»	200.174.054.132
2. Portatori di buoni postali fruttiferi	»	25.752.031.517.864
3. Creditori — per spese d'amministrazione	»	227.184.898.429
3. Creditori — vari	»	111.368.940.442
4. Accantonamento per maggiori futuri oneri di interessi derivanti dagli scatti periodici del tasso dei buoni	»	21.276.757.295
TOTALE .	L.	33.426.322.348.944
5. Fondi di riserva	»	827.615.430
6. Cassa DD. PP. - Conto corrente: utili anno in corso	»	8.912.440.837
TOTALE .	L.	33.436.062.405.211

Situazione al 31 dicembre 1982 della Sezione autonoma per il credito comunale e provinciale

ATTIVO

1. Enti mutuatari per residuo capitale	L.	7.414.066.376.200
2. Titoli di pertinenza del fondo di riserva	»	65.431.415.237
3. Debitori per rate di ammortamento scadute	»	—
4. Debitori per interessi su titoli di proprietà	»	4.594.513.510
5. Debitori per scarto cartelle su mutui da somministrare	»	196.830.000
6. Debitori per cartelle da collocare	»	—
7. Mobili (quota ideale di comproprietà su quelli della Cassa)	»	1
TOTALE	L.	7.484.289.134.948

PASSIVO

1. Cartelle in circolazione	L.	5.449.472.200.000
2. Mutui da somministrare	»	1.283.000.000
3. Cartelle estratte	»	748.971.000.000
4. Creditori per interessi su cartelle	»	456.043.535.000
4. Creditori per interessi da ripartire	»	—
4. Creditori per spese di amministrazione e provvigione Banca d'Italia	»	3.050.849.175
4. Creditori per cartelle da collocare	»	—
4. Creditori per versamenti al Tesoro	»	1.864.461.528
5. Cassa DD. PP. - Conto corrente fruttifero	»	603.772.925.891
6. Fondo di riserva	»	158.728.875.380
7. Utile d'esercizio	»	61.102.287.974
TOTALE	L.	7.484.289.134.948

Situazione al 31 dicembre 1982 della Sezione autonoma per il credito a breve termine

ATTIVO

1. Titoli di proprietà	L.	17.082.410.560
2. Debitori per interessi sui titoli	»	1.146.080.000
3. Cassa DD. PP. - Conto corrente	»	4.469.977.071
TOTALE	L.	22.698.467.631

PASSIVO

1. Utili d'esercizio	L.	2.381.850.244
2. Fondo di riserva	»	20.192.840.747
3 Creditori per imposte	»	128.776.640
TOTALE	L.	22.698.467.631

Situazione al 31 dicembre 1982 della Gestione autonoma del fondo speciale istituito ai sensi dell'art. 6, legge 14 agosto 1974, n. 346

ATTIVO

1. Cassa DD. PP. - Conto corrente infruttifero	L.	107.739.846.033
2. Titoli di proprietà	»	337.579.771.887
3. Debitori per interessi sui titoli	»	12.191.816.851
TOTALE	L.	457.511.434.771

PASSIVO

1. Fondo di dotazione	L.	250.000.000.000
2. Incremento fondo di dotazione per utili anni precedenti	»	170.206.095.814
3. Utile netto	»	37.305.338.957
TOTALE	L.	457.511.434.771

Situazione al 31 dicembre 1982 del Servizio delle affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni

ATTIVO

1. Titoli di proprietà	L.	7.975.397
2. Debitori per interessi sui titoli di proprietà	»	211.750
3. Cassa DD.PP. - Conto corrente	»	1.295.259
TOTALE	L.	9.482.406

PASSIVO

1. Annualità d'affrancazioni	L.	5.557.703
2. Depositi d'affrancazioni	»	211.712
3. Creditori per interessi	»	3.702.205
3. Creditori vari	»	10.786
TOTALE	L.	9.482.406

Situazione al 31 dicembre 1982 di valori dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

ATTIVO

1. Titoli di proprietà	L.	1.465.863.900
2. Debitori per interessi sui titoli di proprietà	»	36.646.605
3. Cassa DD.PP. - Conto corrente	»	42.663.098
4. Debitori per titoli estratti	»	—
TOTALE	L.	1.545.173.603

PASSIVO

1. Ammontare della parte di patrimonio dell'Istituto affidata alla Cassa DD. PP.	L.	1.545.173.603
TOTALE	L.	1.545.173.603

Situazione al 31 dicembre 1982 della Sezione autonoma per l'intervento finanziario della SIR

ATTIVO

1. Debitori Gruppo SIR	L.	1.533.382.200.000
2. Credito verso il Tesoro	»	170.375.800.000
3. Perdita di esercizio precedente da ripianare	»	138.412.532
4. Perdita d'esercizio	»	4.442.481.702
TOTALE	L.	1.708.338.894.234

PASSIVO

1. Cartelle in circolazione	L.	1.533.382.200.000
2. Creditori per spese d'amministrazione	»	174.720.526
3. Creditori per provvigione	»	800.000
4. Cassa DD. PP. - Conto corrente fruttifero	»	174.781.173.708
TOTALE	L.	1.708.338.894.234

Situazione al 31 dicembre 1982 della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale

ATTIVO

1. Cassa DD. PP. - Conti correnti:		
— c/c 471 fruttifero 6% - Ex GESCAL	L.	2.090.110.100.266
— c/c 588 infruttifero - Contributi statali per edilizia sovvenzionata e convenzionata	»	1.991.291.307.981
— c/c art. 45, legge n. 865/71 infruttifero - Acquisizione aree	»	300.556.513.876
2. Prestiti con fondi della Cassa DD. PP.	»	2.045.963.045.963
3. Titoli del fondo di riserva	»	17.042.906.830
4. Debitori per interessi da capitalizzare	»	100.478.336
5. Debitori per rate di ammortamento — enti	»	59.916.300.742
5. Debitori per rate di ammortamento — Stato (contributi)	»	111.107.804.474
6. Debitori — Vari	»	22.234.681.530
6. Debitori — Per interessi su titoli del fondo di riserva	»	1.293.492.496
TOTALE	L.	6.639.706.632.494
7. Titoli di enti correntisti in gestione	»	2.583.900
8. Cassa DD. PP. - Conto corrente 503 fruttifero 2,20% - Forze armate	»	78.518.269.907
TOTALE	L.	6.718.227.486.301

PASSIVO

1. Cassa DD. PP. - Conti correnti:		
— c/c prestiti al 31 dicembre 1978 - Fruttifero al 7,22%	L.	1.600.980.984.947
— c/c prestiti al 1° gennaio 1979 - Fruttifero al 10,50%	»	411.103.333.391
2. Mutui da somministrare	»	219.435.409.071
3. Ministero LL. PP. - C.E.R. - Contributi edilizia sovvenzionata:		
— c/c 471: legge 865/71 - 166/75 - 513/77 - 457/78 - 94/82	»	1.822.534.991.532
— cc/cc Enti vari	»	3.747.162.014
— cc/cc ex I.N.C.I.S.	»	43.388.686
— c/c 588 - Contributi statali	»	553.650.667.480
— c/c 433/B - Contributi statali lavoratori agricoli	»	18.404.844.061
4. Ministero LL. PP. - C.E.R. - Contributi edilizia convenzionata:		
— c/c 588 limiti impegno art. 36, legge 457/78	»	879.523.641.110
— c/c 588 limiti impegno art. 37, legge 457/78	»	148.625.250.000
— c/c 588 limiti impegno art. 38, legge 457/78	»	98.257.716.330
— c/c 588 limiti impegno art. 9, legge 25/80	»	292.829.189.000
5. Fondi Tesoro per acquisizione aree: accreditati	»	300.556.513.876
6. Creditori — per spese di amministrazione	»	2.588.489.638
6. Creditori — vari	»	4.648.354.657
TOTALE	L.	6.356.929.935.793
7. Fondi di riserva (art. 12, legge 457/78)	»	37.228.414.732
8. Fondo disponibile (art. 12, legge 457/78)	»	144.820.062.942
9. Utili d'esercizio	»	100.728.219.027
TOTALE	L.	6.639.706.632.494
10. Enti correntisti per titoli in gestione	»	2.583.900
11. Ministeri vari - Interventi nell'edilizia per le Forze armate - legge 52/76	»	78.518.269.907
TOTALE	L.	6.718.227.486.301

Il direttore della ragioneria centrale
MASCARUCCI

Il direttore generale
FALCONE

(4905)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 199

Corso dei cambi del 10 ottobre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1915,750	1915,750	1915,90	1915,750	1915,75	1915,87	1916 —	1915,750	1915,750	1915,75
Marco germanico . .	618,250	618,250	618,70	618,250	617,60	618,37	618,500	618,250	618,250	618,25
Franco francese	201,740	201,740	202,03	201,740	201,50	201,68	201,630	201,740	201,740	201,75
Fiorino olandese . . .	548,730	548,730	548,25	548,730	548 —	548,73	548,740	548,730	548,730	548,72
Franco belga . .	30,585	30,585	30,58	30,585	30,50	30,58	30,589	30,585	30,585	30,59
Lira sterlina .	2343,300	2343,300	2344 —	2343,300	2344 —	2343,27	2343,250	2343,300	2343,300	2343,30
Lira irlandese	1919 —	1919 —	1919 —	1919 —	1915,25	1918,25	1917,500	1919 —	1919 —	—
Corona danese .	171,030	171,030	171 —	171,030	170,75	171 —	171 —	171,030	171,030	171,03
E.C.U. . . .	1382,300	1382,300	1385,50	1382,300	1383,07	1382,35	1382,400	1382,300	1382,300	1382,30
Dollaro canadese .	1450,500	1450,500	1452 —	1450,500	1451,25	1450,50	1450,500	1450,500	1450,500	1450,50
Yen giapponese .	7,718	7,718	7,72	7,718	7,7	7,61	7,719	7,718	7,718	7,72
Franco svizzero .	750,500	750,500	752,10	750,500	751,25	750,50	750,500	750,500	750,500	750,50
Scellino austriaco .	87,930	87,930	88,07	87,930	87,80	87,93	87,940	87,930	87,930	87,95
Corona norvegese .	214,850	214,850	215,50	214,850	214,80	214,84	214,840	214,850	214,850	214,85
Corona svedese .	219,620	219,620	219,75	219,620	219,40	219,61	219,600	219,620	219,620	219,62
FIM	299 —	299 —	299,50	299 —	298,90	298,85	298,830	299 —	299 —	—
Escudo portoghese	11,860	11,860	11,85	11,860	11,75	11,85	11,850	11,860	11,860	11,86
Peseta spagnola .	11,054	11,054	11,08	11,054	11 —	11,05	11,054	11,054	11,054	11,05

Media dei titoli del 10 ottobre 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	64,350
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 .	93 —
» 6 % » » 1971-86 .	89,750
» 6 % » » 1972-87 .	87,750
» 9 % » » 1975-90 . .	91 —
» 9 % » » 1976-91 .	88,150
» 10 % » » 1977-92 .	93,900
» 12 % (Beni Esteri 1980) . .	91,050
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	81,100
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,800
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,225
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	102,650
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-11-1982/84 .	99,950
» » » » 1-12-1982/84 .	100,075
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,075
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,050
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,125
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,200
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,375
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,475
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,400
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,350
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,850
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,525
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,550
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,400
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,350
» » » » 1-10-1982/86 .	101,675
» » » » 1-11-1982/86 .	101,375
» » » » 1-12-1982/86 .	101,400
» » » » 1- 7-1983/86 .	100 —

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1983/86 .	100,050
» » » » 1- 9-1983/86 .	99,950
» » » » 1-10-1983/86 .	100,400
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,400
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,300
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,250
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,575
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,450
» » » » 1- 6-1983/87 .	101,275
» » » » 1-11-1983/87 .	100,575
» » » » 1-12-1983/87 .	100,500
» » » » 1- 7-1983/88 .	101,375
» » » » 1- 8-1983/88 .	101,150
» » » » 1- 9-1983/88 .	101,175
» » » » 1-10-1983/88 .	101,375
» » » » 1-11-1983/88 .	101,450
» » » » 1- 1-1984/88 .	99,900
» » » » 1- 2-1984/88 .	99,800
» » » » 1- 3-1984/88 .	99,350
» » » » 1-11-1983/90 .	101,400
» » » » 1-12-1983/90 .	101,400
» » » » 1- 1-1984/91 .	101,250
» » » » 1- 2-1984/91 .	101,150
» » » » 1- 3-1984/91 .	99,675
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 1-1985 .	100,450
» » » 17 % 1- 5-1985 .	101 —
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101,250
» » » 17 % 1-10-1985 .	101,900
» » » 16 % 1- 1-1986 .	101,100
» » » 14 % 1- 4-1986 .	99 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	95,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,350
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,50
» » » » 1983/90 11,50 %	99,35

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 ottobre 1984

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1915,875	Lira irlandese	1918,250	Scellino austriaco .	87,935
Marco germanico .	618,375	Corona danese .	171,015	Corona norvegese .	214,845
Franco francese	201,685	E.C.U.	1382,350	Corona svedese .	219,610
Fiorino olandese .	548,735	Dollaro canadese .	1450,500	FIM	298,915
Franco belga .	30,587	Yen giapponese .	7,718	Escudo portoghese	11,855
Lira sterlina .	2343,275	Franco svizzero . .	750,500	Peseta spagnola .	11,054

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, con decreto ministeriale 20 aprile 1979, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

Primo dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ing. Cesare Sangiorgi; geometra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Diego Vella; vice capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Vittorio Ricci; capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Ivo Bellini; capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Bruno Celotti; capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Carlo Cenni; capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Galileo Missiroli; vigile del fuoco permanente Luigi Bruschi; vigile del fuoco permanente Claudio Piazza; vigile del fuoco permanente Tiziano Amadei; vigile del fuoco permanente Paride Pezzi; vigile del fuoco permanente Renzo Pilotti; vigile del fuoco permanente Francesco Pirelli; vigile del fuoco permanente Ilario Mussoni; vigile del fuoco ausiliario Enrico Balestri; vigile del fuoco ausiliario Giordano Tarlazzi; vigile del fuoco ausiliario Claudio Linari, il 30 gennaio 1976 in Faenza (Ravenna):

« In occasione del crollo di uno stabile verificatosi per esplosione di gas, si prodigava attivamente, con altri generosi, nelle operazioni di soccorso, riuscendo a trarre in salvo tre persone sepolte dalle macerie e a recuperare i corpi senza vita di tre malcapitati ».

Vigile del fuoco permanente Pietro Ventrice; vigile del fuoco permanente Antonino Giardina; vigile del fuoco permanente Enrico Pantiferi; vigile del fuoco volontario Pietro Giuffria; vigile del fuoco volontario Carmelo Palmisano; vigile del fuoco volontario Giovanni Basile, il 4 agosto 1976 in Ustica (Palermo):

« Per essersi prodigato, assieme ad altri animosi, nelle difficili operazioni di soccorso ad un giovane rimasto incrodato su un costone di roccia friabile a strapiombo sul mare ».

Vigile urbano Nicola Pizzuti; Guido Pizzuti; Francesco D'Arienzo; Fausto D'Arienzo; Antonio Nannetti; Vincenzo Nannetti, il 16 ottobre 1976 in Roma-Ostia Lido:

« Posta una barca in mare si accostava, unitamente ad altri animosi, ad un natante con a bordo cinque persone che a causa della violenza delle onde era in procinto di affondare. Dopo non pochi sforzi riusciva a trarre in salvo i pericolanti ed a recuperare l'imbarcazione semisommersa ».

Geometra principale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Pasquale Manganiello; vice capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Francesco Nevola; vigile del fuoco Francesco Brancaccio; vigile del fuoco Modestino Della Sala; vigile del fuoco Elio Testa; vigile del fuoco Salvatore Sbordone; vigile del fuoco discontinuo Franco Chiuso; vigile del fuoco volontario ausiliario Giuseppe Federico; vigile del fuoco volontario ausiliario Antonio Salierno; vigile del fuoco volontario ausiliario Giulio Labruna, il 2 luglio 1977 in Mercogliano, frazione Montevergine (Avellino):

« Generosamente, partecipava alle operazioni di spegnimento di un incendio di baracche di legno, collaborando, inoltre, a strappare alle fiamme alcune bombole di gas liquido già deformate, evitando così più gravi conseguenze ».

Brigadiere dei carabinieri Salvatore Pinna, l'8 luglio 1977 in Cagliari:

« Coraggiosamente si tuffava nelle agitate acque del mare in soccorso di un giovane in procinto di annegare. Trattolo a riva esanime, gli praticava la respirazione artificiale riuscendo a rianimarlo ».

Renzo Savoldello, il 18 luglio 1977 in Venezia:

« Mosso da generoso impulso si tuffava nelle acque della laguna, in soccorso di una donna che vi si era gettata con intenti suicidi, riuscendo a trarla in salvo a riva ».

Il Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, con decreto ministeriale 15 giugno 1979, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

Finanziere di mare Bruno Neri; finanziere di mare Luciano Porceddu, il 17 luglio 1977 in Roma-Fiumicino:

« Generosamente si tuffava nelle agitate acque del mare in aiuto di due giovani in serie difficoltà. Trattane una a riva, priva di sensi, le praticava la respirazione artificiale fino alla rianimazione ».

Finanziere Giovanni De Tullio; Gerardo Capelli, il 13 agosto 1977 in Triggiano (Bari):

« Penetrava, unitamente ad altri due generosi, in un appartamento preda di un incendio, riuscendo a porre in salvo due bambini in tenera età bloccati dalle fiamme ».

Finanziere di mare Giovanni Caso, il 15 agosto 1977 in Imperia-Porto Maurizio:

« Con generosa determinazione si tuffava, nelle acque del mare, in soccorso di un uomo che galleggiava, bocconi, privo di sensi. Trattolo a riva gli praticava la respirazione artificiale fino a rianimarlo ».

Appuntato di mare della Guardia di finanza Tommaso Cacciacarne, il 28 ottobre 1977 in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno):

« Senza esitazione si calava nelle fredde acque di un porto riuscendo a trarre in salvo un uomo che, cadutovi accidentalmente tra due motopescherecci, rischiava di annegare ».

Appuntato di mare della Guardia di finanza Nicola Sceverti, il 26 ottobre 1977 in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno):

« Collaborava validamente a trarre in salvo un uomo che, caduto nelle fredde acque di un porto tra due motopescherecci, rischiava di annegare ».

Guardia di pubblica sicurezza Vincenzo Di Fronzo, il 18 agosto 1978 in Santa Croce Camerina (Ragusa):

« Senza esitazione accorreva in soccorso di un ragazzo in procinto di annegare e, dopo averlo tratto a riva esanime, gli praticava la respirazione artificiale fino alla rianimazione ».

(5206)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diniego della registrazione, come presidio sanitario, del prodotto denominato Agrobar super dell'impresa Agronova S.p.a., in Sala Bolognese.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1984 è stata negata la registrazione, come presidio sanitario, del prodotto denominato Agrobar super richiesta dall'impresa Agronova S.p.a., in Sala Bolognese (Bologna), via Gramsci, 227/*a*, con domanda presentata in data 26 settembre 1969.

E' stata conseguentemente revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario suddetto concessa all'impresa medesima con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

La regione Emilia-Romagna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà notificato, in via amministrativa alla impresa interessata.

(5217)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Integrazione della commissione consultiva per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (Ordinanza n. 14/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Vista la propria ordinanza n. 5/219/ZA del 19 luglio 1984, concernente la costituzione della commissione consultiva per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Ravvisata l'opportunità di avvalersi dell'apporto di tecnici altamente qualificati che, tra l'altro, hanno acquisito esperienza nella precedente commissione, costituita allo stesso fine;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

La commissione consultiva per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è integrata dai seguenti componenti:

prof. Nuzzo Enrico, professore straordinario diritto tributario Università di Napoli;

prof. Morelli Anacleto, professore gestione urbanistica Università di Reggio Calabria;

dott. Carlizi Alessandro, primo dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5253)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con deliberazione della giunta regionale 26 giugno 1984, n. 3794, controllata senza rilievi dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 25 luglio 1984, prot. n. 7128/5126-1, è stato autorizzato l'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale naturale « San Daniele » di Montefiorino (Modena), alle norme del decreto del Ministero della sanità 1° febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 del 10 febbraio 1983. Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale 26 giugno 1984, n. 3795, controllata senza rilievi dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 25 luglio 1984, prot. n. 7129/5126-2, è stato autorizzato l'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale naturale « Tre Fontane » di Montefiorino (Modena), alle norme del decreto del Ministero della sanità 1° febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 del 10 febbraio 1983. Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale 26 giugno 1984, n. 3796, controllata senza rilievi dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 25 luglio 1984, prot. n. 7130/5126-3, è stato autorizzato l'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale naturale « Cerelia » di Cereglio di Vergato (Bologna), alle norme del decreto del Ministero della sanità 1° febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 del 10 febbraio 1983. Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale 26 giugno 1984, n. 3799, controllata senza rilievi dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 25 luglio 1984, prot. n. 7133/5126-6, è stato autorizzato l'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale naturale « Ducale » di Tarsogno di Tornolo (Parma), alle norme del decreto del Ministero della sanità 1° febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 del 10 febbraio 1983. Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale 26 giugno 1984, n. 3800, controllata senza rilievi dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 25 luglio 1984, prot. n. 7134/5126-7, è stato autorizzato l'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale naturale « Ventasso » di Cervarezza di Busana (Reggio Emilia), alle norme del decreto del Ministero della sanità 1° febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 del 10 febbraio 1983. Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(5226)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 8 agosto 1984, n. **100/SCPS/1.7/8508.**

Legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984). Applicazione dell'art. 32, commi 4 e 7, in materia di accertamenti specialistici di laboratorio e diagnostico-strumentali.

Ai presidenti delle giunte regionali
Agli assessori alla sanità
Ai presidenti delle giunte provinciali di Bolzano e Trento
Agli assessori provinciali alla sanità di Bolzano e Trento
Ai signori commissari di Governo

e, p. c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento degli affari regionali
Al Ministero del tesoro - Gabinetto
Al Ministero del lavoro - Gabinetto
Al Ministero delle finanze - Gabinetto
Al Ministero del bilancio - Gabinetto
All'ANCI
All'UNCEM

La legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) ha introdotto, all'art. 32, commi 4 e 7, talune disposizioni in materia di accertamenti specialistici di laboratorio e diagnostico-strumentali, rivolte al contenimento della spesa sanitaria a carico del Servizio sanitario nazionale, da valere per l'anno 1984.

In particolare, il quarto comma dell'art. 32 ha previsto che le prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo ed in particolare le prestazioni di tomografia assiale computerizzata (TAC) di ecografia, di diagnostica radioimmunologica (RIA) di costo superiore a L. 150.000, e di ortopanoramica, debbano essere eseguite su prescrizioni dello specialista del Servizio sanitario nazionale presso le strutture pubbliche che erogano assistenza pubblica, ai sensi degli articoli 39, 40, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o, in via eccezionale, in caso di impossibilità accertata, presso strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Il settimo comma dello stesso articolo ha stabilito, invece, che, per l'esercizio 1984, non possono essere prescritti a carico del Servizio sanitario nazionale accertamenti specialistici di laboratorio e diagnostico-strumentali occorrenti al cittadino per sue esigenze non di tipo diagnostico curativo, legate al rilascio di documenti amministrativi — ad esclusione delle certificazioni obbligatorie per legge per motivi di studio e di lavoro — e all'esercizio di attività volontarie sportive professionistiche.

In relazione ad alcune perplessità sorte in sede di interpretazione delle norme suddette, si è recentemente tenuto, presso questo Ministero, un incontro con i rappresentanti regionali al fine di determinare indirizzi univoci per l'applicazione delle disposizioni in parola su tutto il territorio nazionale.

Ciò premesso, si forniscono le precisazioni seguenti:

A) *Quarto comma*:

tra le prestazioni ricadenti nell'ambito della norma vanno ricomprese anche quelle di « medicina nucleare in vivo »;

per le prestazioni di diagnostica radioimmunologica (RIA), il costo complessivo superiore a L. 150.000 va riferito alla sommatoria delle prestazioni RIA finalizzate alla risposta di uno stesso quesito diagnostico;

le prestazioni di « ortopanoramica » si riferiscono, in relazione alle finalità di contenimento della spesa sanitaria che la norma si prefigge, solo all'esame radiografico delle arcate dentarie;

la prescrizione delle prestazioni di cui trattasi è demandata — ovviamente anche su proposta del medico generico curante — allo specialista, dipendente o convenzionato, operante nelle strutture pubbliche ospedaliere ed extraospedaliere delle unità sanitarie locali, in quanto organo delle medesime, con esclusione quindi dello specialista convenzionato esterno;

tra le strutture pubbliche abilitate all'effettuazione delle prestazioni in questione, sono ricompresi gli ospedali e gli ambulatori delle unità sanitarie locali;

la « impossibilità accertata » può discendere da carenza strutturale o strumentale delle strutture pubbliche esistenti nel territorio della unità sanitaria locale, ovvero dalla circostanza che queste ultime non siano in grado di assicurare l'accesso alla prestazione nel limite di tre giorni di cui all'art. 3 della legge n. 12/82. In tali evenienze — fatte salve comunque le eccezioni previste dallo stesso art. 3 della citata legge n. 12/82 per i casi di urgenza — l'avvio del cittadino a strutture private convenzionate è subordinato alla impossibilità che la richiesta di accesso alla prestazione possa essere soddisfatta dalle strutture pubbliche di altre unità sanitarie locali limitrofe;

per le prestazioni di tomografia assiale computerizzata e di ecografia — le quali non sono ricomprese tra quelle eseguibili in regime di convenzionamento esterno ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980 — l'avvio a strutture private convenzionate presuppone l'esistenza di convenzioni stipulate localmente sulla base di provvedimenti comunque formalizzati.

Va precisato, al riguardo, che la norma inscrita nella legge finanziaria 1984, rivolta al contenimento della spesa sanitaria, non consente la possibilità di ampliare la gamma delle prestazioni ambulatoriali convenzionabili con privati, per cui non può farsi luogo a nuove convenzioni per prestazioni di tomografia assiale computerizzata, o a rimborsi nei riguardi di cittadini che le abbiano praticate privatamente.

B) *Settimo comma*:

il divieto di prescrizione a carico del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1984, riguarda gli accertamenti connessi ad esigenze non di tipo diagnostico del cittadino per:

il rilascio di documenti amministrativi (ivi compresi quelli relativi al riconoscimento dello stato di invalidità, anche nella ipotesi in cui gli accertamenti in questione siano richiesti dalle competenti commissioni);

l'esercizio di attività sportive professionistiche.

Tale divieto, per espressa previsione della legge, non si applica agli accertamenti connessi al rilascio di certificazioni obbligatorie per legge per motivi di studio e di lavoro (ad es. accertamenti relativi al rilascio delle certificazioni per le categorie di lavoratori a rischio). E' implicita inoltre, la inapplicabilità del divieto agli accertamenti relativi allo svolgimento di attività sportive a livello dilettantistico.

Detti accertamenti pertanto continuano ad essere prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale con il solo onere per il cittadino di corrispondere il « ticket », ove previsto.

Il Ministro: DEGAN

(5294)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a sessanta posti di collocatore, nel ruolo dei collocatori, da destinare in Piemonte e Liguria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 176, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera esecutiva-atipica dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 11 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1984, registro n. 1, foglio n. 105, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento alle vacanze di personale al 31 dicembre 1982, l'autorizzazione di cui all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ritenuto di dover bandire un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a collocatore in prova **nel ruolo dei collocatori** per far fronte alle esigenze di funzionamento delle sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Piemonte e in Liguria;

Considerato che i posti vacanti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bolzano, per la cui copertura vige una particolare disciplina (decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752) sono regolarmente accantonati;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a sessanta posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, aventi sede in:

quaranta posti in Piemonte;

venti posti in Liguria.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media, ecc., o altro titolo equipollente);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati, che, già sottufficiali dell'Esercizio, della Marina o dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 3000, secondo lo schema allegato (allegato 1) al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano anche prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia stata dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito del concorso;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Le domande che non contengano l'esatta indicazione del concorso, al quale i candidati intendano partecipare, come indicato al primo comma dell'art. 1 *del presente decreto, non verranno prese in considerazione.*

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonché le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una prova pratica ed un colloquio, secondo il programma riportato nell'allegato 2 al presente bando.

Per le prove scritte saranno assegnate ai candidati quattro ore di tempo.

Le prove scritte del concorso di cui al precedente art. 1 *avranno luogo, con inizio alle ore* 8, *a Torino, nei giorni* 18, 19 *e* 20 *febbraio* 1985, *presso il Politecnico, corso Duca Degli Abruzzi, n.* 24, *aule* 2-4-6, *salva la facoltà di istituire altre sedi*

ed altro calendario di esame, in relazione al numero degli aspiranti. In questo ultimo caso, ai candidati sarà data comunicazione con lettera raccomandata con A.R.

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, senza alcun preavviso, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma, per sostenere le prove predette.

La prova pratica di dattilografia e quella orale avranno luogo presso la sede e nei giorni che il Ministero stabilirà successivamente e che saranno portati a conoscenza dei singoli candidati unitamente alla comunicazione di cui al successivo art. 5, secondo comma.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica di dattilografia ed al colloquio i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle predette prove viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Sono ammessi al colloquio, che ha luogo nella stessa seduta di esame, i candidati che abbiano riportato nella prova pratica di dattilografia la votazione di almeno sei decimi.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica e al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva e stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con i voti riportati, distintamente, nella prova pratica di dattilografia e nel colloquio.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia 6 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste per i reduci e combattenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia, 6 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti; il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autenticata di uno dei detti documenti, in bollo da L. 3000, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da lire 3000, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1 produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in carta da bollo da L. 3000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 3000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 3000, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 3000, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato medico

deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare in bollo e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 3000, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato.

La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I concorrenti che si trovano alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonché quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purché esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno anche prodotti in tempo utile, se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e destinati presso le sezioni comunali e frazionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione aventi sede nelle circoscrizioni indicate all'art. 1 e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a collocatore. Gli stessi non potranno essere trasferiti né distaccati presso sezioni aventi sede in circoscrizioni diverse da quelle di assegnazione prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, spetta durante il periodo di prova, a norma delle vigenti disposizioni, il trattamento economico della qualifica iniziale di collocatore, la indennità integrativa speciale mensile e gli altri emolumenti.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti, per rinuncia, per decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di due anni, dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1984
Registro n. 13 *Lavoro, foglio n.* 69

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigere in carta da bollo da L. 3000)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia, 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia . . . .) il giorno . . . domiciliato in . . . . c.a.p. n. . . . (provincia . . . .) via . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a sessanta posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, aventi sede in Piemonte e in Liguria.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 35, perché . . . (1)

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2)

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di . . . conseguito presso . . . . . in via . . . . (città) . . . in data . . . .

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . .(4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . . . con la qualifica di . . . dal . . . al . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) si impegna ad accettare, in caso di nomina qualsiasi destinazione a sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di cui al concorso.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) .

Data, . . .

Firma .

Visto per l'autenticazione della firma (5)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione e di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data di sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: «ha prestato servizio militare» «è attualmente in servizio militare presso il . »; «non ha prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva»; ovvero, «perché pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o del rinvio in qualità di .»; ovvero, «perché riformato» o «rivedibile».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

L'esame consisterà in tre prove scritte, una prova pratica di dattilografia ed una prova orale, in base al seguente programma:

1) PROVE SCRITTE

1) Componimento in lingua italiana. Tempo a disposizione: quattro ore.

2) Risoluzione di un problema di aritmetica e di geometria. Tempo a disposizione: quattro ore.

3) Nozioni di legislazione sociale. Tempo a disposizione: quattro ore.

2) PROVA PRATICA DI DATTILOGRAFIA

Scrittura sotto dettato, su macchine «Olivetti», di un brano letterario, commerciale o burocratico, alla velocità di 180 battute al minuto primo.

3) COLLOQUIO

Colloquio sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti materie:

1) nozioni di ordinamento amministrativo (con particolare riferimento all'organizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale);

2) compiti d'istituto;

3) nozioni di statistica.

N.B. — L'amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi né consigliare i testi da usare per la preparazione.

(5147)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a ventidue posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi ventidue posti di ricercatore universitario presso la seguente facoltà per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di ingegneria (posti 22):

gruppo n. 85	posti 3
» 89	» 2
» 90	» 2
» 91	» 1
» 93	» 1
» 105	» 1
» 107	» 1
» 108	» 2
» 117	» 2
» 120	» 1
» 126	» 2
» 132	» 4

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università degli studi, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il sessantesimo giorno successivo alla data del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio del personale docente della seconda Università degli studi di Roma.

(5312)

Concorso a posti di allievo dei corsi di perfezionamento presso la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa - anno accademico 1984-85.

La Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa bandisce un concorso nazionale, per titoli, integrato eventualmente da un colloquio, a posti interni dei corsi di perfezionamento per laureati presso università o istituti di istruzione universitaria italiana, di cui:

a) otto posti interni di perfezionamento per la classe di lettere e filosofia, per il perfezionamento nei seguenti gruppi: discipline filologiche, linguistiche e storiche classiche; discipline filologiche e linguistiche moderne; discipline storiche; discipline storico artistiche; discipline filosofiche;

b) otto posti interni di perfezionamento per la classe di scienze matematiche, fisiche e naturali, per il perfezionamento nei seguenti gruppi: discipline matematiche, discipline fisiche e loro applicazioni alla chimica e alla biologia.

Sono ammessi al concorso a posti di perfezionamento i cittadini italiani di entrambi i sessi che abbiano conseguito la laurea nelle discipline umanistiche o in quelle scientifiche da non oltre due anni alla data di scadenza del presente bando.

Non può essere ammesso al concorso chi abbia compiuto trent'anni alla data di scadenza del presente bando, salvo casi del tutto eccezionali da valutarsi, con giudizio inappellabile, dal consiglio direttivo della scuola.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili nonché dei dati anagrafici e di tutta la documentazione di rito, dovranno pervenire alla direzione della Scuola normale superiore di Pisa - c.a.p. 56100, entro le ore 12 del 3 novembre 1984.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi direttamente alla segreteria della Scuola in via G. Carducci n. 40, 56100 Pisa, tel. 45074.

(5313)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle Università italiane.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle Università italiane, indetto con decreto ministeriale 24 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 29 novembre 1983, si svolgerà nei giorni sottoindicati per i settori disciplinari cui appartengono le seguenti scuole di specializzazione:

Settore 1 - *Scienze chimiche* (scienze matematiche, fisiche e naturali) - scuole di specializzazione: « chimica analitica », « chimica e tecnologia della catalisi », « scienza e tecnica fenomeni di corrosione » e « chimica nucleare »:

convocazione: giorno 6 novembre 1984, alle ore 10,30 presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione V - Stanza n. 402 - Piano 3° - Viale Trastevere - Roma.

Settore 7 - *Storia dell'arte medioevale e moderna* (lettere e filosofia e magistero) - scuola di specializzazione in « storia dell'arte medioevale e moderna »:

convocazione: giorno 16 novembre 1984, alle ore 9, presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione V - Stanza n. 402 - Piano 3° - Viale Trastevere - Roma.

Settore 1 - *Agricoltura tropicale e subtropicale* (agraria) - scuola di specializzazione in « agricoltura tropicale e subtropicale »:

convocazione: giorno 20 novembre 1984, alle ore 9,30, presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione V - Stanza n. 402 - Piano 3° - Viale Trastevere - Roma.

(5311)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi a posti del ruolo tecnico

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale - concorsi), n. 15, del 12 ottobre 1984, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di spettroscopia molecolare - Bologna;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto per le macchine movimento terra e veicoli fuori strada - Ferrara;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche - Firenze;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di elettronica quantistica - Firenze;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di struttura della materia - Frascati;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio per le telecomunicazioni spaziali - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio sulla sintesi e la struttura dei composti, dei metalli di transizione nei bassi stati di ossidazione - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di polarografia ed elettrochimica preparativa - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto materiali speciali per elettronica e magnetismo - Parma;

concorso pubblico per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di geocronologia e geochimica isotopica - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto CNUCE - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto CNUCE - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di elettronica dello stato solido - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto per il trattamento dei minerali - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di studi sulla ricerca e documentazione scientifica - Roma;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fisica dell'atmosfera - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto per lo studio della dinamica delle grandi masse - Venezia.

(5300)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia - disciplina otorinolaringoiatria, presso l'unità sanitaria locale n. 79.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia - disciplina otorinolaringoiatria, presso l'unità sanitaria locale n. 79.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'U.S.L. in Voghera (Pavia).

(5246)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario, tecnico ed amministrativo

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di analista collaboratore;

tre posti di operatore professionale collaboratore (ostetrica);

un posto di operatore professionale collaboratore (tecnico di radiologia);

due posti di assistente tecnico;

un posto di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(5245)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1984, n. 21.

Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio marchigiano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 80 *del* 24 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'incentivazione e lo sviluppo del turismo regionale nella stagione estiva 1984 e per le esigenze del rapido scorrimento delle merci trasportate su strada, la regione Marche, per i fini di interesse regionale, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, assume a proprio carico gli oneri di pedaggio sull'autostrada Porto d'Ascoli-Rimini nord per l'anno 1984, anche con alternanze di entrate ed uscite per caselli intermedi ai due terminali suddetti, nei confronti di autotreni, autoarticolati e autosnodati.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare, per l'anno 1984, apposita convenzione con la « Autostrade Concessioni e costruzioni autostrade S.p.a. » e con gli enti locali interessati alla deviazione del traffico per definire assunzione e ripartizione degli oneri, modalità di pagamento e le altre condizioni conseguenti a quanto stabilito dal precedente articolo.

Art. 3.

L'assunzione degli oneri previsti dal precedente articolo decorre dal 2 luglio 1984 al 25 agosto 1984.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere gli oneri di cui al primo comma nella misura del 50% dell'importo complessivo per l'anno 1984.

Art. 4.

Per la corresponsione del concorso regionale sui pedaggi di cui agli articoli precedenti è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni per l'anno 1984.

I comuni e le amministrazioni provinciali interessate versano le quote a proprio carico, determinate sulla base della convenzione di cui al precedente art. 2, alla tesoreria della Regione.

Le somme versate dagli enti locali affluiscono al capitolo di entrata 6400016 « Quote dovute dagli enti locali per il pagamento degli oneri relativi alla deviazione del traffico pesante dalla s.s. 16 alla autostrada A14 » le cui dotazioni di competenza e di cassa sono stabilite in lire 900 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle quote a carico degli enti locali sono iscritte a carico del capitolo di spesa 7400016 « Pagamento delle quote dovute dagli enti locali per la deviazione del traffico pesante dalla s.s. 16 alla autostrada A14 » le cui dotazioni di competenza e di cassa sono stabilite in lire 900 milioni.

La giunta regionale è autorizzata a procedere alla compensazione amministrativa con le amministrazioni provinciali e comunali che non abbiano provveduto al pagamento delle quote di propria pertinenza, stabilite secondo i criteri di cui all'art. 2 della legge regionale 12 dicembre 1982, n. 44, dell'art. 2 della legge regionale 15 luglio 1983, n. 18 e dell'art. 2 della presente legge, con le somme alle stesse dovute dalla Regione a qualsiasi titolo.

Al pagamento della spesa autorizzata per effetto del primo comma del presente articolo si provvede con lo stanziamento del capitolo 2222117 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984 con la denominazione « Spese per il pagamento dei pedaggi autostradali per la deviazione del traffico pesante nella stagione estiva 1984 » e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 900 milioni.

Alla copertura della spesa di lire 900 milioni si provvede mediante riduzione, per pari importo, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1984 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali » elenco n. 2, partita n. 1/*bis*.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 16 agosto 1984

MASSI

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1984, n. 22.

Attuazione dei programmi di elettrificazione nelle zone agricole, completamento del piano d'intervento approvato con delibera amministrativa n. 73/1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 80 *del* 24 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di tendere alla parità di condizioni civili e sociali tra territori urbani e territori agricoli la giunta regionale è autorizzata ad attuare programmi di allacci e potenziamenti elettrici nelle zone agricole per utenze singole e collettive, previo parere del comune di appartenenza, sulla base di un piano approvato dal consiglio regionale.

Il piano è predisposto sulla base delle richieste singole e collettive corredate dai preventivi predisposti dall'ENEL Distretto delle Marche, e ove esistenti, dalle altre aziende elettriche.

Il piano contiene la localizzazione degli interventi, il numero degli utenti.

Il piano determina inoltre, le risorse finanziarie che possono essere impegnate per le finalità di cui al successivo art. 4.

Art. 2.

I progetti esecutivi di elettrificazione rurale per le località previste dal piano specificano le opere da eseguire fino alla singola utenza per la potenza sottoscritta dagli interessati ed il relativo onere finanziario.

I progetti di cui al precedente comma sono approvati dalla giunta regionale.

L'esecuzione delle opere è affidata all'ENEL Distretto delle Marche, od alle aziende elettriche municipalizzate alle condizioni previste da apposita convenzione tipo.

L'approvazione dei progetti esecutivi da parte della giunta regionale equivale a dichiarazione di pubblica utilità e a dichiarazione di indifferibilità e urgenza delle opere da eseguire e tiene luogo di qualsiasi autorizzazione prevista dalle norme vigenti in materia di costruzione ed esecuzione degli impianti e linee elettriche nonché degli allacciamenti necessari per l'erogazione dell'energia elettrica.

Art. 3.

L'onere per l'esecuzione dei singoli progetti di elettrificazione, entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al successivo art. 5, è per l'80% a carico della Regione e per il restante 20% a carico dell'ENEL - Distretto delle Marche, o delle aziende elettriche municipalizzate.

Alla liquidazione del contributo regionale si provvede con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 4.

Nel caso in cui l'azienda agricola richiedente sia tenuta, per ottenere la fornitura di energia elettrica, a realizzare in proprio una cabina di trasformazione, la giunta regionale può concedere un contributo pari all'80% della spesa riconosciuta ammissibile direttamente al titolare dell'azienda stessa. La giunta regionale può inoltre concedere un contributo pari all'80% della spesa riconosciuta ammissibile direttamente al titolare dell'azienda agricola, qualora risulti utente compreso nelle località per le quali l'ENEL - Distretto delle Marche, istituisce un contributo ripartito differito in conformità con quanto previsto dal provvedimento CIP n. 949 dell'11 novembre 1961, capitolo 7, paragrafo *D*, commi *c*) e *d*).

Il contributo viene concesso sull'importo corrisposto all'ENEL - Distretto delle Marche, dall'interessato previa richiesta e su presentazione della documentazione dimostrativa dell'avvenuto pagamento per allacci realizzati a partire dal 1° gennaio 1984.

Art. 5.

Per la concessione di contributi in conto capitale per l'attuazione dei programmi di elettrificazione in zone agricole è autorizzata per l'anno 1984 una ulteriore spesa di lire 1.500 milioni.

Con i finanziamenti di cui al precedente comma la giunta regionale è autorizzata a finanziare con priorità i progetti esecutivi già predisposti dall'ENEL - Distretto delle Marche, o dalle aziende elettriche municipalizzate, elencati nell'allegato *A* della delibera amministrativa n. 73/82, integrata dalla deliberazione amministrativa n. 155/84, approvata dal consiglio regionale nella seduta n. 185 del 26 giugno 1984.

Art. 6.

Alla copertura degli oneri finanziari previsti dalla presente legge, pari a lire 1.500 milioni per l'anno 1984, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa di detto anno « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di investimento attinenti ulteriori programmi di sviluppo finanziati con il ricavato di mutui passivi », elenco n. 4, partita n. 1 per lire 1.500 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento degli oneri di cui al precedente comma sono iscritte per l'anno 1984 a carico del capitolo 2224201 del bilancio del detto anno con la denominazione così modificata « Concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di programmi di elettrificazione agricola per utenze singole e collettive » con uno stanziamento di competenza e di cassa che viene determinato rispettivamente in lire 2.692.566.030 e lire 4.144.330.764.

Art. 7.

Sono abrogate le seguenti leggi:

1) legge regionale 29 agosto 1973, n. 25;

2) legge regionale 24 agosto 1979, n. 27;

3) legge regionale 4 luglio 1983, n. 15.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 17 agosto 1984

MASSI

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1984, n. 23.

Disciplina dell'autorizzazione e della vigilanza sulle istituzioni e sui presidi sanitari di carattere privato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 80 *del 24 agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La presente legge disciplina, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'apertura, l'esercizio ed il funzionamento delle istituzioni e dei presidi di carattere privato, aperti al pubblico e comunque non pubblici, che erogano prestazioni di assistenza sanitaria.

Art. 2.
Definizione

Per istituzioni e presidi di carattere privato s'intende ogni struttura privata aperta al pubblico destinata:

a) al ricovero e cura dei cittadini italiani e stranieri;

b) al prelievo o alla ricezione di materiali organici umani per indagini chimico-cliniche e microbiologiche anche con l'impiego di sostanze radioattive naturali o artificiali a scopo diagnostico e terapeutico;

c) all'effettuazione di indagini di diagnostica strumentale;

d) a cure fisiche riabilitative di qualsiasi natura;

e) a cure termali.

TITOLO I

Art. 3.
Autorizzazioni

E' fatto divieto di aprire, ampliare, trasformare, trasferire o tenere in esercizio istituzioni e presidi sanitari di carattere privato senza autorizzazione della giunta regionale.

In caso di apertura, ampliamento, trasformazione e trasferimento di istituzioni e presidi sanitari di carattere privato senza autorizzazione il presidente della giunta regionale ne dispone l'immediata chiusura.

Resta salvo il disposto di cui all'art. 2 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 6.

Art. 4.
Procedure di autorizzazione

Chiunque intenda aprire e tenere in esercizio, ampliare, trasformare o trasferire in altra sede una istituzione sanitaria di carattere privato, deve inoltrare domanda in carta legale con la prescritta documentazione al presidente della giunta regionale tramite l'unità sanitaria locale competente per territorio.

Il presidente dell'unità sanitaria locale, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, invia la domanda alla giunta regionale, corredata dal parere espresso sull'accoglibilità della medesima dal comitato di gestione.

Il presidente della giunta, sentito il parere del comitato tecnico-sanitario previsto dall'art. 37 della legge regionale 3 marzo 1982, n. 7, su conforme delibera della giunta regionale, comunica entro sessanta giorni l'accoglibilità dell'istanza all'interessato e fissa un congruo termine per il completo allestimento della struttura prospettata.

Trascorso tale termine, il presidente della giunta dispone l'ispezione tecnica per l'accertamento della rispondenza della struttura realizzata e dei relativi requisiti.

Ove l'esito della ispezione sia positivo, il presidente della giunta regionale, acquisita inoltre la ricevuta comprovante lo avvenuto versamento della tassa di concessione prevista dalle vigenti disposizioni, entro trenta giorni emette il conseguente decreto di apertura al pubblico.

L'autorizzazione è rilasciata al titolare, sia esso persona fisica o giuridica. Ogni trasferimento di titolarità sotto qualsiasi forma e per qualsiasi titolo deve essere preventivamente autorizzato dalla giunta regionale.

In caso di morte del titolare, gli aventi causa hanno diritto di continuare provvisoriamente l'esercizio dell'istituzione o presidio sanitario di carattere privato nelle more del rilascio della autorizzazione al nuovo titolare, che deve presentare domanda entro centottanta giorni dall'avvenuto decesso del titolare al presidente della giunta regionale tramite l'unità sanitaria locale competente per territorio.

In presenza dei requisiti contenuti nei titoli II, III, IV, V della presente legge, il presidente della giunta regionale, entro i successivi novanta giorni, emette il decreto di autorizzazione. In tale ipotesi non è richiesto il parere del comitato tecnico-sanitario di cui all'art. 5.

L'autorizzazione ad aprire, tenere in esercizio, ampliare, trasformare, trasferire uno stabilimento termale è rilasciata dalla giunta regionale ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 32.

Art. 5.

Comitato tecnico-sanitario

Il comitato tecnico-sanitario regionale di cui alla legge regionale 3 marzo 1982, n. 7, fornisce la consulenza tecnica nella materia disciplinata dalla presente legge.

In particolare il comitato tecnico-sanitario regionale oltre quanto già previsto dal precedente art. 4:

1) propone le modalità di espletamento dei controlli di qualità;

2) fornisce indicazioni sulle tecniche diagnostiche, terapeutiche, riabilitative ed analitiche più affidabili;

3) esprime parere su ogni altro aspetto riguardante le istituzioni e i presidi sanitari di carattere privato su richiesta della giunta regionale o dell'assessore regionale alla sanità;

4) svolge gli altri compiti previsti dall'art. 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984.

Art. 6.

Vigilanza

Le unità sanitarie locali, anche al fine di ridurre i consumi sanitari non necessari, dispongono, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1982, n. 526, controlli sistematici sulle prescrizioni di prestazioni medico-specialistiche e di diagnostica strumentale, nonché sulle prestazioni medesime.

Le unità sanitarie locali riferiscono annualmente alla giunta regionale sull'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al presente articolo nonché ogni qualvolta vengano rilevati fatti o situazioni anomali, tali da richiedere l'esercizio da parte della giunta regionale delle potestà di sospensione e revoca della autorizzazione di cui agli articoli successivi.

La Regione esercita le funzioni ispettive previste dall'art. 13 della legge regionale 9 giugno 1983, n. 13 e dall'art. 11 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n 638.

Art. 7.

Sospensione dell'autorizzazione

Fuori dei casi previsti nei commi successivi, verificandosi violazione alle norme della presente legge ed alle condizioni apposte nel provvedimento di autorizzazione o disfunzioni assistenziali che possano essere eliminate mediante opportuni e idonei interventi, la giunta regionale, sentito il parere del comitato tecnico-sanitario di cui al precedente art. 5, può diffidare, previa contestazione, l'istituzione o presidio sanitario di carattere privato a provvedere entro un congruo termine, da stabilire nell'atto di diffida, trascorso inutilmente il quale se ne ordina la chiusura fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento; in tal caso la riapertura della istituzione sanitaria privata dovrà essere appositamente autorizzata.

Nel caso di violazione alle norme della presente legge o alle condizioni apposte nel provvedimento di autorizzazione che determini gravi disfunzioni dalle quali possa derivare pregiudizio all'assistenza, la giunta regionale, sentito il parere del comitato tecnico-sanitario, dispone la chiusura dell'istituzione o presidio sanitario di carattere privato per un periodo non superiore a tre mesi.

Nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge o alle condizioni apposte nel provvedimento di autorizzazione o di ripetute gravi disfunzioni assistenziali, salvo quanto stabilito dal precedente comma, la giunta può disporre la revoca della autorizzazione.

Art. 8.

Revoca dell'autorizzazione

La revoca dell'autorizzazione, oltre a quanto previsto dal precedente art. 7, è deliberata dalla giunta regionale anche nei casi di:

a) estinzione della persona giuridica, titolare dell'autorizzazione;

b) volontaria rinuncia del titolare;

c) decesso del titolare con mancata cessione della struttura privata, debitamente autorizzata, ad altra persona fisica o giuridica entro un anno, fatto salvo l'esercizio provvisorio previsto dal precedente art. 4.

Art. 9.

Pubblicità

La pubblicità delle istituzioni e presidi di carattere privato, qualunque sia il mezzo di diffusione adottato, ferme restando le competenze del comune, è sottoposta alla preventiva autorizzazione del comitato di gestione della USL, sentito il competente ordine professionale.

A tal fine le istituzioni e i presidi che intendono effettuare la pubblicità devono allegare alla domanda il testo del comunicato, l'eventuale disegno o fotografia che intendono divulgare e quant'altro necessario per valutare il contenuto del messaggio pubblicitario e la sua serietà.

La pubblicità deve essere in ogni caso contenuta entro i limiti rigorosi di correttezza professionale e non incentivare il consumismo sanitario.

E' vietato usare denominazioni atte a ingenerare confusione con analoghi servizi di enti pubblici; la denominazione « cliniche » è riservata alle cliniche universitarie e la denominazione dei laboratori privati di analisi deve, in ogni caso, e dovunque, essere preceduta dalla indicazione « laboratorio privato di analisi ».

Trascorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta, l'autorizzazione si considera accordata.

Gli stabilimenti termali devono, in ogni caso, rispettare le procedure e i criteri fissati dal decreto ministeriale 19 marzo 1980 e successive modificazioni per quanto riguarda la pubblicità delle acque da essi utilizzate.

Art. 10.

Convenzioni

Le unità sanitarie locali, in base alle indicazioni del piano sanitario regionale, stipulano convenzioni con gli istituti e i presidi sanitari di carattere privato in conformità agli schemi tipo approvati dal Ministero della sanità ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 11.

Sospensione e risoluzione delle convenzioni

Qualora l'istituzione sanitaria privata venga temporaneamente chiusa ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 7, la convenzione è sospesa di diritto per il periodo di chiusura.

Nel caso di inadempienze alla convenzione, l'istituzione sanitaria privata è diffidata dalla unità sanitaria locale, competente per territorio, a rimuoverle nel termine che sarà stabilito in relazione al tipo di inadempienza. Trascorso inutilmente tale termine, la unità sanitaria locale procede alla sospensione della convenzione per un periodo non superiore a un mese.

Ove venga revocata l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dell'istituzione privata, la convenzione è risolta di diritto. La risoluzione della convenzione può essere altresì disposta dalla unità sanitaria locale, oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, per ripetute inadempienze alla convenzione o nel caso che questa non venga eseguita secondo le regole della correttezza e della buona fede anche sotto il profilo amministrativo-contabile. La risoluzione della convenzione può essere, inoltre, disposta quando i fatti di cui al precedente comma siano emersi dalle ispezioni disposte dalla Regione ai sensi dell'art. 6, comma terzo.

Art. 12.

Regolamento interno

Le istituzioni e i presidi sanitari di carattere privato redigono il regolamento interno che definisce il funzionamento della struttura e che deve essere allegato alla documentazione con la quale viene richiesta l'autorizzazione.

Art. 13.

Divieto di cumulo

E' vietato il cumulo in una sola persona di due o più titolarità ovvero di due o più direzioni di istituzioni e presidi disciplinati dalla presente legge.

Nel caso di violazione del divieto sancito dal comma precedente la giunta regionale, previa diffida, dispone la revoca dell'autorizzazione.

Art. 14.

Sostituzione del direttore responsabile

In caso di sostituzioni temporanee del direttore responsabile, comunque non superiori a sei mesi, il titolare dell'istituzione o presidio sanitario provvede a comunicare tempestivamente al comitato di gestione della USL il nominativo del sostituto, che deve comunque essere in possesso dei requisiti prescritti. Il presidente del comitato di gestione della USL è tenuto a segnalare al presidente della giunta regionale l'intervenuta sostituzione temporanea.

La sostituzione definitiva del direttore responsabile deve essere tempestivamente comunicata al presidente della giunta regionale tramite la unità sanitaria locale territorialmente competente, per le conseguenti variazioni del decreto di autorizzazione.

TITOLO II

CASE DI CURA PRIVATE

Art. 15.

Definizione

Sono case di cura gli stabilimenti sanitari gestiti da privati, persone fisiche o giuridiche, che provvedono al ricovero, anche in regime di day-hospital, di cittadini italiani e stranieri per fini diagnostici, curativi o riabilitativi.

Ove la casa di cura privata esplichi attività ambulatoriale, si applicano le norme di cui agli articoli 21 e seguenti della presente legge, in quanto compatibili.

Art. 16.

Requisiti

Fino all'entrata in vigore della legge con la quale la Regione determinerà le norme tecniche costruttive, la tipologia, i requisiti, le attrezzature, i servizi di cui debbono essere dotate le case di cura private e le norme sull'ordinamento dei servizi e del personale, si applicano, sempreché non in contrasto con la presente legge, le norme contenute nella legge 12 febbraio 1968, n. 132 e nei decreti ministeriali 30 giugno 1975 e 5 agosto 1977.

Art. 17.

Denominazione

La denominazione delle case di cura private deve essere sempre preceduta o seguita dalla indicazione « Casa di cura privata ».

Non possono essere usate frasi o denominazioni atte a ingenerare confusione con gli stabilimenti ospedalieri o istituti pubblici di cura o cliniche universitarie.

Art. 18.

Direttore sanitario

Ogni casa di cura privata deve avere un direttore sanitario responsabile che risponda personalmente dell'organizzazione tecnico-funzionale e del buon andamento dei servizi igienico-sanitari.

Fino all'approvazione della legge regionale di cui al precedente art. 16, i requisiti del direttore sanitario ed i limiti dell'attività di diagnosi e cura dello stesso restano stabiliti dai decreti ministeriali 30 giugno 1975 e 5 agosto 1977.

Art. 19.

Procedura di autorizzazione

La richiesta di autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasformazione, trasferimento di una casa di cura privata di cui al precedente art. 3 deve contenere: il codice fiscale del richiedente, la sede della casa di cura privata, la sua denominazione, la natura dell'attività sanitaria che in essa si intende svolgere, la tipologia prevista, l'articolazione dei servizi di diagnosi e cura e dei reparti nonché la dotazione dei posti letto che si intende istituire o modificare.

Alla domanda debbono essere allegati: la planimetria con l'indicazione della destinazione d'uso dei locali ed il regolamento sull'ordinamento e funzionamento della casa di cura privata.

Art. 20.

Classificazione

La Regione, ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 1975 e del decreto ministeriale 22 luglio 1983 classifica le case di cura autorizzate in apposite fasce funzionali secondo i criteri stabiliti negli schemi tipo di convenzione nazionale.

Tale classificazione avviene in relazione alla tipologia, ai requisiti igienico-edilizi, all'organizzazione dei servizi, alla dotazione di personale in servizio presso la casa di cura privata con riferimento alla data del 30 giugno dell'anno che precede la classificazione.

TITOLO III

LABORATORI DI ANALISI

Art. 21.

Definizione

Per laboratorio di analisi chimico-cliniche si intende ogni struttura aperta al pubblico che esegue, oltre a prelievi ed eventuali somministrazioni per prove funzionali, indagini su materiale proveniente dal corpo umano dirette a fornire risultati analitici o risultati analitici con giudizi diagnostici.

Art. 22.

Requisiti minimi

I requisiti minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale dei presidi che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio sono fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984 ed eventuali successive modificazioni, fatte salve le disposizioni seguenti.

Tutti i locali devono rispondere ai requisiti igienici indispensabili, devono essere ben illuminati e areati e provvisti di pareti di materiale lavabile fino all'altezza di m 1,80 da terra.

Il direttore responsabile deve essere presente nel laboratorio, durante il normale orario lavorativo e di apertura al pubblico per almeno 30 ore settimanali.

Art. 23.

Richiesta di autorizzazione

Chiunque intenda aprire un laboratorio privato di analisi o ampliare, trasformare, trasferire un laboratorio preesistente, deve inoltrare domanda in carta legale a norma di quanto previsto dal precedente art. 3, elencando dettagliatamente gli esami che si intendono eseguire, la sede e la denominazione del laboratorio, le generalità ed i titoli professionali del direttore responsabile, il numero e le qualifiche delle persone che vi lavoreranno, il codice fiscale.

Alla domanda devono essere allegati:

a) planimetria dei locali, in duplice copia, in scale 1 : 100 con legenda;

b) elenco delle attrezzature in duplice copia;

c) documentazione completa dei requisiti prescritti per il direttore responsabile;

d) dichiarazione di accettazione della direzione da parte del direttore responsabile;

e) titoli comprovanti le qualifiche, inerenti alla branca, del personale utilizzato.

Art. 24.

Tenuta delle registrazioni delle analisi

I laboratori sono tenuti a registrare sistematicamente ed in ordine cronologico, con mezzi manuali o meccanici o elettronici, i risultati delle analisi effettuate con le generalità fornite dai pazienti ai quali si riferiscono.

E' fatto obbligo di conservare tali registrazioni per un periodo minimo di due anni.

Art. 25.

Chiusura stagionale

I periodi di chiusura per ferie del laboratorio privato convenzionato devono essere comunicati almeno trenta giorni prima al presidente del comitato di gestione della unità sanitaria locale al fine di garantire una efficiennte continuità del servizio nell'interesse del cittadino.

TITOLO IV

STUDI PRIVATI DI RADIOLOGIA MEDICA

Art. 26.

Identificazione delle strutture

Sono considerati studi privati di radiologia medica le strutture e gli ambulatori non pubblici che effettuano indagini diagnostiche con l'impiego di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti.

Art. 27.

Superficie complessiva

La superficie complessiva dei locali da destinare a studio di radiologia medica non deve essere inferiore a mq 120 di cui almeno mq 60 destinati alla unità operativa.

Per unità operativa s'intende il complesso degli spazi che comprende la sala di diagnostica, lo spazio delimitato per il tavolo di comando, lo spazio delimitato per il trattamento delle pellicole, lo spogliatoio ed il servizio igienico per i pazienti.

Art. 28.

Locali

Negli studi privati di radiologia medica debbono essere previsti i seguenti locali:

locale di attesa;
sala di diagnostica;
spazio delimitato per il tavolo di comando;
spazio delimitato per trattamento delle pellicole;
spazio delimitato per uso spogliatoio per i pazienti;
locale adibito a direzione, segreteria ed archivio e sala lettura lastre;
servizi igienici distinti per il pubblico e per il personale.

La sala o le sale ove sono installati i tavoli radiologici di lavoro debbono essere strutturate nel pieno rispetto delle vigenti norme protezionistiche.

Art. 29.

Apparecchiature

Le apparecchiature minime di base debbono comprendere:

1) un impianto di radiodiagnostica con le seguenti caratteristiche o equivalenti:

a) generatore trifase di potenza non inferiore a 500 mA I 25 KW;

b) tavolo rotabile 90 × 15 provvisto di antidiffusione;

c) stativo mobile con teleradiografo e potter verticale e orizzontale;

d) accessorio per la esecuzione di stratigrafie;

2) attrezzatura per sviluppo e fissaggio;

3) presidi di pronto soccorso.

Art. 30.

Direttore tecnico responsabile

Gli studi privati di radiologia medica devono disporre di un direttore tecnico responsabile in possesso della laurea in medicina e chirurgia e della specializzazione in radiologia o radiologia diagnostica, e che sia iscritto all'albo professionale dei medici.

Il direttore tecnico risponde della regolarità dei servizi e dell'organizzazione dello studio di radiologia, ferma restando la responsabilità professionale dei singoli operatori.

In particolare, il direttore tecnico cura l'applicazione del regolamento interno; vigila sulla idoneità delle attrezzature, degli impianti e del materiale sensibile; è tenuto a verificare l'utilità e la praticabilità degli esami richiesti; vigila sulla registrazione ed archiviazione dei risultati degli esami; è responsabile del rilascio agli aventi diritto dei referti diagnostici o copia di essi; ha funzioni igienico organizzative.

Il direttore tecnico, o altro radiologo specialista operante nella struttura, deve essere continuamente presente nello studio di radiologia, durante l'orario lavorativo.

Art. 31.

Personale

L'impiego di personale laureato, tecnico, amministrativo ed ausiliario deve essere in rapporto alla quantità ed al tipo di lavoro dello studio di radiologia.

Tutto il personale tecnico degli studi di radiologia deve essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di tecnico sanitario di radiologia medica conseguito ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103, e della legge 31 gennaio 1983, n. 25.

Art. 32.

Richiesta di autorizzazione

Chiunque intenda aprire, ampliare, trasformare o trasferire uno studio privato di radiologia medica, deve inoltrare domanda in carta legale al presidente della giunta regionale con la procedura prevista dal precedente art. 3 indicando il codice fiscale del richiedente e/o la partita I.V.A., la sede dello studio di radiologia medica, la sua eventuale denominazione, i tipi di esami radiologici che si intendono eseguire, le generalità e i titoli professionali del direttore tecnico; il numero e le qualifiche delle persone che vi lavoreranno.

Alla domanda debbono essere allegati:

1) il progetto dello studio di radiologia medica, ovvero del suo ampliamento o trasformazione o trasferimento, approvato dall'esperto qualificato ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbbraio 1964, n. 185.

Tale progetto deve contenere:

a) una planimetria in scala 1 : 100 dei locali dello studio di radiologia medica con l'indicazione della superficie complessiva e della superficie destinata ad unità operativa;

b) le quote, la destinazione d'uso dei singoli locali e quella dei locali contigui, sottostanti e/o sovrastanti;

c) la indicazione dei mezzi fissi e mobili di protezione contro le radiazioni ionizzanti;

d) la collocazione di tutti gli impianti da installare;

e) l'indicazione della distanza degli edifici prospicenti in caso di radiazione diretta verso l'esterno;

f) la definizione delle zone controllate e delle zone sorvegliate;

2) una relazione descrittiva riportante il tipo e le caratteristiche principali delle apparecchiature installate o da installare con le seguenti indicazioni:

anno di costruzione delle apparecchiature;
tipo di circuito;
tensione massima e corrente massima fornita dal generatore;
numero dei tubi radiogeni, loro potenza e filtrazione;
dispositivi di collimazione dei fasci primari;

3) in caso di gestione in forma societaria dello studio di radiologia, copia dell'atto costitutivo della società e sua denominazione.

Art. 33.

Adempimenti per l'autorizzazione

Ai fini della emissione del decreto autorizzativo previsto dall'ultimo comma dell'art. 3, il titolare, ricevuta notizia della decisione favorevole all'accoglibilità dell'istanza comunica, entro il termine prefissato, la ultimazione dei lavori alla giunta regionale, tramite la unità sanitaria locale territorialmente competente e trasmette i seguenti documenti:

a) l'attestazione del competente organo sull'avvenuta verifica di messa a terra degli impianti elettrici ai sensi dello art. 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

b) relazione illustrativa di verifica degli impianti e dei dispositivi di protezione redatta dall'esperto qualificato;

c) la dichiarazione di idoneità rilasciata dall'esperto qualificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e la sua assunzione di responsabilità per successivi controlli anche per quanto concerne la conservazione e lo smaltimento di eventuali materiali radioattivi; in caso di affidamento dell'incarico ad un istituto autorizzato, copia della autorizzazione prevista dall'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

d) parere espresso dalla commissione prevista dall'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, così come modificata dall'art. 18 della legge regionale 3 marzo 1982, n. 7;

e) certificato di iscrizione all'albo professionale del direttore tecnico e dei medici radiologi operanti nella struttura nonché i titoli comprovanti le qualifiche del personale utilizzato nella struttura;

f) dichiarazione di accettazione di responsabilità del direttore tecnico a norma dell'art. 30;

g) copia del regolamento interno.

Art. 34.

Norme generali di funzionamento

Gli studi di radiologia sono tenuti a provvedere:

a) alla registrazione giornaliera degli esami effettuati;

b) alla compilazione, per ciascun paziente, di una scheda contenente:

i dati anagrafici;
il quesito clinico;
gli esami effettuati;
il referto degli esami eseguiti;

c) alla archiviazione delle schede di cui al punto *b*) per un periodo non inferiore a cinque anni;

d) alla apposizione su ciascun radiogramma, in modo leggibile ed indelebile, delle generalità od altro sistema d'identificazione del paziente, della data in cui è stato effettuato lo esame e della denominazione del gabinetto radiologico.

Art. 35.

Presenza continuativa di medici radiologi

Negli studi provvisti di impianti radiologici con più sale di diagnostica generale, che si intendono sempre potenzialmente in funzione, deve essere garantita la presenza continuativa di un medico radiologo ogni tre generatori.

Art. 36.

Cessazione d'uso degli apparecchi o della attività

Il titolare dello studio di radiologia è tenuto a comunicare alla giunta regionale, tramite la unità sanitaria locale, territorialmente competente l'eventuale cessazione d'uso degli apparecchi installati o dell'attività, nonché l'eventuale rinnovo degli apparecchi radiologici anche quando questi mantengono le caratteristiche tecniche degli apparecchi sostituiti, a norma dello art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 37.

Altri obblighi del titolare

Il titolare dello studio di radiologia è tenuto altresì:

a rispettare quanto previsto dal capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

a comunicare alla unità sanitaria locale territorialmente competente, nel mese di gennaio di ogni anno, l'elenco e l'orario di lavoro del personale in servizio a tempo pieno e a tempo parziale, l'elenco del personale a consulenza, il numero degli esami effettuati nel corso dell'anno precedente, distinti per tipologia;

a trasmettere alla unità sanitaria locale territorialmente competente, in caso di assenza temporanea o di impedimento del responsabile tecnico, la dichiarazione di assunzione delle funzioni del responsabile tecnico da parte di altro medico radiologo.

TITOLO V

GABINETTI PRIVATI DI TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE

Art. 38.

Identificazione delle strutture

Sono considerati gabinetti privati di terapia fisica e riabilitazione le strutture non pubbliche che forniscono prestazioni di medicina fisica e riabilitazione per la prevenzione e cura di malattie e stati invalidanti.

Art. 39.

Prestazioni

I gabinetti privati di terapia fisica e riabilitazione erogano di norma prestazioni di:

termoterapia endogena ed esogena;
elettroterapia;
sonoterapia;
fototerapia;
elettroanalgesia;
idroterapia;
massoterapia;
terapia inalatoria;
cinesiterapia;
elettromagnetoterapia;
rieducazione funzionale;
rieducazione neuromotoria;
trazioni e manipolazioni.

Art. 40.

Locali

La superficie complessiva dei locali da adibire a gabinetto di terapia fisica e riabilitazione non deve essere inferiore a mq 120.

Debbono essere previsti i seguenti locali:

un locale per ambulatorio e direzione;
un ampio locale per terapie varie con eventuale divisione mobile (tende, paraventi, ecc.);
numero tre box di m 2 x 2;
un locale di attesa;
servizi igienici distinti per il pubblico e il personale.

Ove si forniscano anche prestazioni di ginnastica medica e riabilitativa il gabinetto dovrà essere integrato con:

una palestra di mq 24 per trattamento contemporaneo di non più di otto pazienti. Per ogni altro paziente oltre agli otto la superficie deve essere aumentata di almeno mq 3;
un locale spogliatoio;
un locale doccia.

I locali devono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa concernente l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 41.

Attrezzature

La strumentazione minima prevista per un gabinetto di terapia fisica e riabilitazione deve comprendere:

un apparecchio per elettroterapia (ionoforesi, galvano-faradica, esponenziale, diadinamica);
un apparecchio per vacumterapia per edemi e per artrosi degenerative arti superiori ed inferiori;
un apparecchio per marconiterapia con ricerca automatica della sintonia;
un apparecchio per radarterapia;
un apparecchio per ultrasuonoterapia;
una lampada per raggi ultravioletti ed infrarossi;
un forno Bier (o elettrico) per arti inferiori e tronco;
un forno Bier (o elettrico) per arti superiori e spalla;
un apparecchio per trazioni;
un complesso di vaschette per galvano-terapia in immersione per arti superiori ed inferiori;
un apparecchio per aerosolterapia a compressore con preriscaldatore d'aria;
un apparecchio per mobilizzazione ginocchio;
uno specchio a parete quadrettato (quadri da cm 10);
cinque lettini per fisioterapia (forni, radar, massaggi, ecc.);
un seggiolino regolabile;
una ciclette.

Ove si forniscano anche prestazioni di ginnastica medica e riabilitativa il gabinetto deve essere anche dotato di:

una spalliera svedese;
una scala curva;
una serie di clave;
una serie di poggiamani;
una serie di pesi diversi;
un quadro completo di accessori per rieducazione della mano;
un apparecchio di elettromagnetoterapia, ove s'intenda effettuare tali prestazioni.

Art. 42.
Direttore responsabile

I gabinetti privati di terapia fisica e riabilitazione devono disporre di un direttore responsabile specialista in fisiatria o in ortopedia o nella branca relativa alla attività esercitata.

Il direttore responsabile del gabinetto risponde della idoneità delle attrezzature e degli impianti; vigila sull'osservanza delle norme igienico-sanitarie; sulla efficienza dello strumentario; sulla validità e corretta applicazione delle metodologie in uso; definisce i programmi terapeutici e le modalità di attuazione degli stessi; è tenuto a verificare le modalità e la praticabilità della terapia richiesta; coordina il lavoro del personale operante nella struttura; e responsabile della registrazione e conservazione delle cartelle cliniche dei pazienti; provvede allo aggiornamento delle metodiche.

Il direttore responsabile deve essere presente nel gabinetto privato di terapia fisica e riabilitazione durante il normale orario lavorativo, per almeno trenta ore settimanali distribuite in almeno cinque giorni. Deve essere comunque presente al momento dell'esecuzione di particolari terapie come ultrasuoni, trazioni cervicali, idromasso-terapia con immersione in vasca, termoterapie esogene totali, elettromagnetoterapia.

Art. 43.
Personale

Eventuali consulenti debbono essere in possesso delle specifiche specializzazioni.

I gabinetti privati di terapia fisica e riabilitazione devono disporre di coadiutori non medici in rapporto alla quantità ed al tipo di lavoro del gabinetto.

I coadiutori non medici debbono essere in possesso del relativo diploma.

Art. 44.
Richiesta di autorizzazione

Chiunque intenda aprire, ampliare, trasformare o trasferire un gabinetto privato di terapia fisica e riabilitazione, è tenuto ad inoltrare domanda al presidente della giunta regionale ai sensi del precedente art. 3 indicando il codice fiscale del richiedente e/o la partita I.V.A.; la sede del gabinetto di terapia fisica e riabilitazione; la sua eventuale denominazione, le terapie che si intendono eseguire; le generalità ed i titoli professionali del direttore responsabile; il numero e le qualifiche delle persone che vi lavorano.

Alla domanda devono essere allegati:

a) planimetria dei locali in scala 1:100 con legenda;

b) elenco delle attrezzature;

c) certificato di iscrizione del direttore responsabile all'albo professionale;

d) titoli comprovanti le qualifiche del personale utilizzato.

TITOLO VI
STABILIMENTI TERMALI

Art. 45.
Definizione

Per stabilimento termale s'intende ogni struttura aperta al pubblico che, a scopo preventivo, curativo e riabilitativo, utilizza acque minerali, peloidi quali fanghi, limi, muffe e simili nonché stufe naturali ed artificiali ai sensi dell'art. 14, lettera *a*), del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924.

Art. 46.
Obblighi del titolare

E' fatto divieto di utilizzare, per qualunque forma di terapia termale, acque per le quali il titolare dello stabilimento termale non ha ottenuto la relativa autorizzazione.

La lutoterapia deve essere effettuata con l'utilizzo di fanghi naturali ovvero con fanghi maturati «in loco» con acqua per la quale il titolare dello stabilimento termale ha ottenuto l'autorizzazione.

Art. 47.
Requisiti dei locali e delle attrezzature

I requisiti minimi dei locali e delle attrezzature degli stabilimenti termali sono quelli fissati dagli articoli seguenti, salva l'applicazione, per quanto non previsto, delle norme contenute nel regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 e nel decreto ministeriale del 20 gennaio 1927.

Art. 48.
Requisiti minimi per particolari cicli di cure termali

Gli stabilimenti termali, ove vengono praticati particolari cicli di cura, debbono comunque essere dotati:

a) per cura della sordità rinogena:

di attrezzature ambientali e strumentali per esame audiometrico;

di apparecchio per effettuare insufflazioni endotimpaniche;

di apparecchi per cure inalatorie;

dovrà inoltre essere prevista la presenza di uno specialista in otorinolaringoiatria;

b) per la cura delle vasculopatie periferiche:

di elettrocardiografo;

di oscillometro;

di reografo;

di capillaroscopio;

dovrà inoltre essere prevista la presenza di un medico specialista in malattie cardiovascolari o provvisto di specializzazione equipollente.

Art. 49.
Attrezzature e farmaci di pronto soccorso

Gli stabilimenti termali debbono essere dotati di idonea attrezzatura di pronto soccorso ed in particolare di:

apparecchio manuale per rianimazione;

bombola di ossigeno completa di manometro, riduttore e boccheruole;

siringhe monouso e laccio emostatico;

aghi, filo e pinze per suture;

farmaci comprendenti: analettici e cardiocinetici, antispastici e sedativi, cortisone per uso endovenoso, emostatici per applicazioni topiche e per uso parenterale, ipotensivi e coronarodilatatori, antiallergici, antiasmatici, broncodilatatori, inoltre fleboclisi fisiologiche, glucosate e reidratanti.

Art. 50.
Direttore tecnico responsabile

La direzione tecnica dello stabilimento termale deve essere affidata ad un laureato in medicina e chirurgia con specifiche conoscenze in idrologia, idroterapia, terapia fisica od igiene iscritto nell'albo professionale.

Il direttore tecnico risponde della regolarità del servizio e dell'organizzazione dello stabilimento termale ferma restando la responsabilità a personale dei singoli operatori.

In particolare il direttore tecnico:

cura l'applicazione del regolamento interno;

vigila sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materia termale;

vigila sulla idoneità delle attrezzature e delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nello stabilimento termale;

effettua il controllo dei servizi, in particolare quelli di disinfezione e di sterilizzazione;

raccoglie e coordina i dati statistici.

Art. 51.
Personale

L'impiego di personale sanitario, tecnico e paramedico deve essere in rapporto alla quantità ed alla qualità delle prestazioni fornite dallo stabilimento termale.

Tutto il personale di cui sopra deve essere in possesso degli specifici titoli professionali.

TITOLO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 52.

Le disposizioni di cui al precedente art. 11 si applicano in quanto compatibili con il contenuto degli schemi-tipo di convenzione di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 53.

I requisiti di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale degli istituti e presìdi privati fissati con la presente legge restano in vigore fino all'emanazione degli schemi-tipo ministeriali previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Entro sessanta giorni dall'emanazione degli schemi-tipo di cui al comma precedente la Regione provvederà ad apportare le eventuali modifiche delle norme della presente legge necessarie per l'adeguamento ai summenzionati schemi-tipo.

Art. 54.

A) Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le persone fisiche o giuridiche nonché i direttori responsabili per i quali ricorre il cumulo di cui all'art. 13, indicano per quale titolarità o direzione intendano optare.

Alle istituzioni e presidi sanitari di carattere privato i cui titolari o direttori responsabili non abbiano operato l'opzione di cui sopra è revocata, previa diffida, l'autorizzazione.

B) Le autorizzazioni accordate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono confermate. Esse saranno revocate qualora entro tre anni non si consegua l'adeguamento alle disposizioni stabilite dalla presente legge per quanto concerne i requisiti strutturali e la dotazioni strumentali ed entro cinque anni per quanto riguarda la qualificazione del personale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 20 agosto 1984

MASSI

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1984, n. **24**.

Delega ai comuni delle funzioni amministrative concernente la protezione delle bellezze naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 80 *del* 24 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Regioni dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Funzioni delegate ai comuni

Sono delegate ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, nel cui territorio ricadono le zone comprese negli elenchi delle bellezze naturali, le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio delle autorizzazioni o dei nulla-osta per gli adempimenti delle costruzioni esistenti fino al 20 % della loro superficie utile nonché per la modificazione dell'aspetto esteriore dei manufatti, purché tali interventi siano previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;

b) il rilascio delle autorizzazioni per la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;

c) l'adozione dei provvedimenti cautelari per la salvaguardia dei beni inclusi nei relativi elenchi.

Sono considerate modificazioni dell'aspetto esteriore dei manufatti le modificazioni delle coperture, delle superfici finestrate e delle aperture in genere, delle sporgenze e delle rientranze.

I comuni di cui al primo comma sono inoltre delegati a rilasciare autorizzazioni o nulla-osta per le nuove costruzioni, per gli ampliamenti di quelle esistenti per superfici superiori al 20 % e per ogni altra modificazione, purché dotati di strumento urbanistico-attuativo provvisto dei nulla-osta o dei pareri emessi per le finalità di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

In assenza di tali piani le funzioni di cui al comma precedente sono esercitate dalla giunta regionale.

Sono altresì di competenza della giunta regionale:

1) le funzioni di cui ai punti *a*), *b*), *c*), del presente articolo, limitatamente agli interventi ricadenti nei comuni ancora privi di strumenti urbanistici generali vigenti;

2) in riferimento al punto *c*), l'adozione dei provvedimenti cautelari in relazione ai beni non inclusi nei relativi elenchi e/o ricadenti in zone limitrofe;

3) tutte le altre funzioni amministrative delegate alla Regione dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e non sub-delegate a norma della presente legge.

Fermo restando le deleghe previste dalla legge regionale 5 luglio 1983, n. 16, in ordine all'applicazione delle sanzioni amministrative, i comuni, per la redazione della perizia di cui all'articolo 15, terzo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, possono avvalersi dei servizi decentrati opere pubbliche e difesa del suolo e dei servizi decentrati agricoltura, foreste e alimentazione.

Art. 3.

Strumenti urbanistici generali e attuativi

Gli strumenti urbanistici generali devono recepire i contenuti dei vincoli ambientali di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed adeguare ad essi la relativa disciplina urbanistica prevedendo;

le modalità per la tutela e la conservazione degli elementi che connotano l'ambiente;

le destinazioni e le forme di utilizzazione dell'ambiente appropriate alla sua valorizzazione, stabilendo tipologie, indici ed altri parametri urbanistici adeguati alle particolari caratteristiche del sito;

le parti del territorio che devono essere oggetto di pianificazione ambientale particolareggiata.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli strumenti urbanistici attuativi relativi alle zone totalmente o parzialmente comprese negli elenchi di cui al precedente art. 2, devono essere corredati, oltre che dagli elaborati di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 1979, n. 19, dai seguenti elementi:

1) relazione illustrativa degli obiettivi, dei criteri e delle modalità attuative in coerenza con le finalità indicate dalla commissione di cui al successivo art. 8 in sede di compilazione degli elenchi delle bellezze naturali;

2) descrizione documentata dei caratteri vegetazionali, morfologici, paesaggistici e storico-culturali;

3) documentazioni fotografiche dello stato attuale e cartografie in scale non inferiori a 1:500;

4) tavole di progetto che illustrino:

a) le modificazioni morfologiche, vegetazionali e di ogni altro elemento naturale costitutivo del paesaggio;

b) gli interventi in materia di consolidamento dei terreni, di regimazione delle acque e di protezione delle risorse idriche;

c) le indicazioni tipologiche e costruttive e la destinazione d'uso delle opere e delle sistemazioni oggetto degli interventi.

Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al presente articolo sono approvati dalla giunta regionale, sentito il parere della commissione regionale prevista dall'art. 8.

I comuni adottano tali piani anche in variante agli strumenti urbanistici generali e previo parere della commissione edilizia integrata ai sensi del successivo art. 4.

Al secondo comma dell'art. 1 della legge 16 maggio 1979, n. 19, le parole: « al successivo art. 9 » sono sostituite dalle parole: « ai successivi articoli 8 e 9 ».

L'art. 8 della legge regionale 16 maggio 1979, n. 19, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni della presente legge non si applicano ai piani di attuazione ricadenti in tutto o in parte in zone tutelate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ».

Art. 4.

Organi comunali

I consigli comunali deliberano in ordine all'individuazione degli organi comunali compétenti per l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge.

Gli atti inerenti a tale esercizio sono emessi previo parere della commissione edilizia comunale, integrata da due esperti in materia di beni ambientali e storico-culturali, designati dal consiglio comunale.

I provvedimenti emessi sono pubblicati mediante affissione all'albo pretorio, con la specificazione dei titolari e delle località interessate.

I provvedimenti autorizzativi di cui all'art. 2 della presente legge costituiscono presupposto inderogabile di quelli concessivi ed autorizzativi di competenza comunale in relazione agli immobili e alle località oggetto di tutela paesistica.

Art. 5.

Trasferimento degli atti

La giunta regionale provvede a consegnare a ciascun comune interessato, con elenchi descrittivi, gli atti concernenti le funzioni delegate pervenuti alla Regione successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Gli atti pervenuti in data anteriore sono definiti dalla Regione.

Art. 6.

Pareri soprintendenza

Ferma l'obbligatorietà dei pareri sancita ai sensi e per gli effetti di legge 1° giugno 1939, n. 1089, nessun altro parere in materia di tutela ambientale e paesistica è richiesto agli organi e uffici periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali; le disposizioni legislative, regolamentari o procedimentali eventualmente difformi cessano di avere applicazione nel territorio della regione Marche.

Art. 7.

Comuni e Regione

I comuni nell'esercizio delle funzioni delegate assicurano la tutela dell'ambiente, la salvaguardia del paesaggio, la protezione delle bellezze naturali, l'impiego di materiali da costruzione tradizionali e osservano le direttive regionali e quelle statali impartite ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Sulla base degli indirizzi contenuti nella presente legge il presidente della giunta emana le direttive generali cui devono attenersi gli enti delegati con le modalità previste dall'art. 59 dello statuto regionale.

La vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate spetta alla giunta regionale.

Nei casi di accertata inerzia dell'ente delegato la giunta regionale invita l'ente stesso a provvedere entro congruo termine decorso inutilmente il quale adotta i necessari provvedimenti per la messa in atto di interventi sostitutivi.

Ai fini della programmazione dell'uso del territorio, i comuni forniscono alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno copia del riepilogo informativo statistico dei dati inerenti le funzioni delegate dalla presente legge.

Art. 8.

Commissione regionale per la tutela dei beni ambientali

Le commissioni di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono sostituite da una commissione regionale nominata con decreto del presidente della giunta e così composta:

1) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato che la presiede;

2) dal soprintendente per i beni ambientali e architettonici delle Marche, o da un suo delegato;

3) dal soprintendente per i beni archeologici delle Marche, o da un suo delegato;

4) da tre esperti in materia di beni ambientali e storico-culturali designati dal consiglio regionale;

5) dal responsabile del competente servizio regionale;

6) da un esperto designato dalla sezione regionale dell'ANCI, Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

7) da un esperto designato dalla sezione regionale dell'INU (Istituto nazionale urbanistica);

8) da un esperto designato congiuntamente dalle sezioni regionali delle associazioni naturalistiche.

E' chiamato a partecipare alla seduta della commissione il sindaco del comune nelle cui competenze territoriali ricade la proposta di vincolo.

Le funzioni di segretario son svolte da un funzionario del servizio regionale competente per materia.

I componenti della commissione durano in carica quanto il consiglio regionale ed esercitano le loro funzioni fino al rinnovo della commissione stessa.

Ai componenti della commissione estranei alla amministrazione regionale spettano le indennità di presenza, il rimborso spese e il trattamento di missione previsti dalla legge regionale.

Si applicano alle riunioni della commissione le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 2 novembre 1972, n. 8.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può fornire indicazioni ed orientamenti alla commissione di cui al presente articolo, nel rispetto degli indirizzi e del coordinamento spettante allo Stato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La commissione trasmette al presidente della Regione entro il 15 settembre di ogni anno una relazione illustrativa dell'attività svolta; il presidente ne dà comunicazione al consiglio regionale.

Art. 9.

Elenchi delle cose e località da sottoporre a tutela

Gli elenchi delle cose e delle località da sottoporre a tutela sono predisposti dalla commissione regionale di cui al precedente articolo.

Gli elenchi di cui all'art. 1, numeri 1 e 2, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono approvati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e notificati ai sensi dell'art. 6, primo e secondo comma, della legge medesima.

Gli elenchi di cui all'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono trasmessi ai comuni per la pubblicazione e successivamente approvati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che decide contestualmente sulle eventuali opposizioni e osservazioni presentate, ai sensi degli articoli 2, ultimo comma, e 3 della legge medesima. Tali elenchi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Gli elenchi approvati ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo sono definitivi.

Gli enti locali e le altre istituzioni, i cittadini e le organizzazioni sociali, possono inoltrare alla Regione proposte e osservazioni in relazione ai vincoli da istituire, alle loro modificazioni e in generale in ordine alla tutela dell'ambiente.

La Regione assicura la partecipazione dei soggetti predetti nel procedimento amministrativo di istituzione e modificazione dei vincoli, nonché nella fase della programmazione degli interventi.

Art. 10.

Piani territoriali paesistici

La giunta regionale predispone i piani territoriali paesistici acquisito il parere obbligatorio della commissione regionale di cui al precedente art. 8 e sentiti i comuni interessati.

Si applicano per la pubblicazione e il deposito le disposizioni di cui all'art. 5, primo e secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

I piani territoriali paesistici sono approvati dal consiglio regionale e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. Tale approvazione ha carattere definitivo.

Art. 11.

Norme finali

Per quanto non previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, intendendosi sostituita al «Ministro» o «Ministero», la «giunta regionale».

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'ultimo comma del precedente art. 2 sono utilizzati dai comuni per il finanziamento delle spese per l'esercizio delle funzioni loro delegate dalla presente legge.

L'entità della spesa per la redazione dei piani territoriali paesistici è stabilita annualmente con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci; in apposito allegato alla legge di bilancio sono indicate le aree, tra quelle comprese negli elenchi delle località, per le quali deve essere redatto un piano territoriale paesistico.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 21 agosto 1984

MASSI

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1984, n. **25.**

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 29, recante contributi « una tantum » alle imprese per l'adeguamento degli scarichi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 80 *del* 24 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 29, è così sostituito:

« La domanda per ottenere il contributo è presentata al presidente della giunta regionale entro e non oltre il 30 giugno 1985 ».

Art. 2.

All'art. 2 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 29, è aggiunto il seguente comma:

« Beneficiarie dei contributi previsti dalla presente legge sono, altresì, le imprese agricole che non recapitano gli scarichi di pubbliche fognature, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 22 agosto 1984

MASSI

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1984, n. **26.**

Variazioni e assestamento del bilancio 1983 dell'Ente di sviluppo nelle Marche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 80 *del* 24 *agosto* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1984, n. **27.**

Approvazione del bilancio di previsione dell'Ente di sviluppo nelle Marche per l'anno 1984.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 80 *del* 24 *agosto* 1984)

(*Omissis*).

(4560)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1984, n. **38.**

Proroga del termine di cui all'art. 5 della legge regionale 21 luglio 1983, n. 29, per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali vigenti nelle zone sismiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 22 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 5, commi primo e terzo, della legge regionale 21 luglio 1983, n. 29, è prorogato al 31 dicembre 1984.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 1° agosto 1984

MAGNANI

(5038)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali*:		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*:		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla dàta di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227